SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 18**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 gennaio 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1986.

Modalità di prelevamento e trattamento dei campioni di prodotti cosmetici e approvazione di alcuni metodi di analisi necessari per controllare la composizione di tali preparati.

86A10204

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 21 gennaio 1987.

Modificazione al regolamento.

La Camera dei deputati, nella seduta del 21 gennaio 1987, ha approvato la seguente modifica al proprio regolamento:

All'art. 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4. Ciascuno dei gruppi costituiti con autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, a norma del comma 2 dell'art. 14, nonché il gruppo misto, se non hanno propri rappresentanti nell'Ufficio stesso, possono richiedere che si proceda all'elezione di altri segretari.

5. Sulle richieste formulate ai sensi del comma 4 delibera l'Ufficio di Presidenza. Il numero degli ulteriori segretari non può in ogni caso essere superiore a tre. Il Presidente della Camera, dopo aver promosso le opportune intese tra i gruppi, stabilisce la data della elezione. Ciascun deputato può scrivere sulla propria scheda un solo nominativo. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai gruppi la cui richiesta sia stata accolta dall'Ufficio di Presidenza, ottengono il maggior numero di voti. Non è ammessa l'elezione di più di un segretario per ciascuno di tali gruppi»

Il Presidente: IOTTI

NOTE

Il testo dell'art. 5 del regolamento della Camera dei deputati quale risulta a seguito della modifica approvata dall'assemblea nella seduta del 21 gennaio 1987, soprariportata, è il seguente:

«Art. 5. — 1. Eletto il Presidente, si procede alla elezione di quattro Vicepresidenti, di tre questori e di otto segretari al fine della costituzione dell'Ufficio di Presidenza.

2. Per tali elezioni ciascun deputato scrive sulla propria scheda due nomi per i Vicepresidenti, due per i questori, quattro per i segretari. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

3. Nell'Ufficio di Presidenza devono essere rappresentati tutti i gruppi parlamentari. Prima di procedere alle votazioni a norma del comma 2, il Presidente promuove le opportune intese tra i gruppi.

4. Ciascuno dei gruppi costituiti con autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, a norma del comma 2 dell'art. 14, nonché il gruppo misto, se non hanno propri rappresentanti nell'Ufficio stesso, possono richiedere che si proceda all'elezione di altri segretari.

5. Sulle richieste formulate ai sensi del comma 4 delibera l'Ufficio di Presidenza. Il numero degli ulteriori segretari non puo in ogni caso essere superiore a tre. Il Presidente della Camera, dopo aver promosso le opportune intese tra i gruppi, stabilisce la data della elezione. Ciascun deputato puo scrivere sulla propria scheda un solo nominativo. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai gruppi la cui richiesta sia stata accolta dall'Ufficio di Presidenza, ottengono il maggior numero di voti. Non è ammessa l'elezione di più di un segretario per ciascuno di tali gruppi».

87A0525

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1987, n. 7.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 21 gennaio 1987, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 gennaio 1987;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A partire dal 23 gennaio 1987, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite:

a) da L. 82.505 a L. 80.730 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 8.250,50 a L. 8.073 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;

c) da L. 24.340 a L. 22.117 e da L. 25.738 a L. 23.515 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento e per gli oli da gas da usare come combustibili, di cui alla lettera *D*), punto 3), ed *F*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;

d) da L. 8.456 a L. 7.791, da L. 9.947 a L. 9.149 e da L. 29.333 a L. 26.804 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera *H*), punti 1-*b*), 1-*c*), e 1-*d*), della predetta tabella *B*.

Art. 2.

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate in lire 850 miliardi per l'anno 1987, si provvede, quanto a lire 205 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6840 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, e, quanto a lire 645 miliardi, mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate, realizzate successivamente alla presentazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1987, derivanti dai decreti del Presidente della Repubblica adottati ai sensi della legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

GORIA, *Ministro del tesoro*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 8

87G0051

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1987.

Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1987.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, modificata ed integrata dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11, dalla legge 18 novembre 1981, n. 659, dalla legge 27 gennaio 1982, n. 22, e dalla legge 8 agosto 1985, n. 413;

Visto il regolamento interno di attuazione della legge 2 maggio 1974, n. 195;

Vista la delibera del 22 gennaio 1987 del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, con la quale è stato approvato il piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1987, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione del 22 gennaio 1987, con la quale il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica ha approvato l'allegato piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1987.

Roma, addì 22 gennaio 1987

Il Presidente: FANFANI

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI L. 27.629.000.000 DA ASSEGNARE AI GRUPPI PARLAMENTARI DEL SENATO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER L'ANNO 1987

Numero senatori	Gruppi parlamentari	2% (art. 3, lettera *a*)	23% (art. 3, lettera *b*)	75% (art. 3, lettera *c*)	Totale
121	Democrazia cristiana	61.397.777	771.822.267	7.762.636.997	8.595.857.041
92	Partito comunista italiano	61.397.777	771.822.267	5.902.170.279	6.735.390.323
39	Partito socialista italiano	61.397.778	771.822.267	2.502.006.966	3.335.227.011
18	Movimento sociale italiano-Destra nazionale	61.397.778	771.822.267	1.154.772.446	1.987.992.491
17	Sinistra indipendente	61.397.778	77.182.228	1.090.618.421	1.229.198.427
12	Partito repubblicano italiano	61.397.778	771.822.267	769.848.297	1.603.068.342
9	Partito socialista democratico italiano	61.397.778	771.822.267	577.386.223	1.410.606.268
6	Partito liberale italiano	61.397.778	771.822.267	384.924.148	1.218.144.193
9	Misto	61.397.778	—	577.386.223	638.784.001
	Rappresentanza parlamentare del Partito radicale (1, iscritto al gruppo misto)	—	771.822.267	—	771.822.267
	Componente parlamentare della «Südtiroler Volkspartei» (2, iscritti al gruppo misto)	—	77.182.228	—	77.182.228
	Componente parlamentare dell'Union Valdôtaine (1, iscritto al gruppo misto)	—	25.727.408	—	25.727.408
323	Totali	552.580.000	6.354.670.000	20.721.750.000	27.629.000.000

87A0453

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 22 gennaio 1987.

Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai gruppi parlamentari per l'anno 1987.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, modificata dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11;

Vista la legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Visto il regolamento interno concernente la erogazione del contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Vista la deliberazione del 22 gennaio 1987 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati con la quale è stato approvato il piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai Gruppi parlamentari della Camera dei deputati per l'anno 1987 ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 2 e 5 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione del 22 gennaio 1987 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati con la quale è stato approvato l'allegato piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai gruppi parlamentari della Camera dei deputati per l'anno 1987.

Roma, addì 22 gennaio 1987

Il Presidente: IOTTI

Il Segretario generale: LONGI

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI L. 55.257.000.000 DA ASSEGNARE AI GRUPPI PARLAMENTARI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER L'ANNO 1987.

Numero deputati	Gruppo parlamentare	2% (art. 3, lettera *a*)	23% (art. 3, lettera *b*)	75% (art. 3, lettera *c*)	Totale spettante
226	Democrazia cristiana	100.467.273	1.376.437.906	14.866.764.285	16.343.669.465
177	Partito comunista italiano	100.467.273	1.376.437.906	11.643.439.285	13.120.344.465
74	Partito socialista italiano	100.467.273	1.376.437.906	4.867.878.571	6.344.783.750
42	Movimento sociale italiano-Destra nazionale	100.467.273	1.376.437.906	2.762.850.000	4.239.755.180
29	Partito repubblicano italiano	100.467.273	1.376.437.906	1.907.682.143	3.384.587.323
22	Partito socialista democratico italiano	100.467.273	1.376.437.906	1.447.207.143	2.924.112.322
20	Sinistra indipendente	100.467.273	137.643.790	1.315.642.857	1.553.753.920
16	Partito liberale italiano	100.467.272	1.376.437.907	1.052.514.286	2.529.419.465
9	Partito radicale	100.467.272	1.376.437.907	592.039.287	2.068.944.464
7	Democrazia proletaria	100.467.272	1.376.437.907	460.475.000	1.937.380.180
8	Misto	100.467.273	—	526.257.143	626.724.413
	Componente parlamentare della SVP (3, iscritti al gruppo misto)	—	137.643.790	—	137.643.790
	Componente parlamentare della UV-ADP (1, iscritto al gruppo misto)	—	45.881.263	—	45.881.263
630	Totali	1.105.140.000	12.709.110.000	41.442.750.000	55.257.000.000

87A0454

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 31 ottobre 1986, n. **978.**

Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa, in Roma, ad accettare un legato.

N. 978. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della croce rossa, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in beni mobili per complessive L. 120.901.458 e in un immobile sito in Genova-Pegli del periziato valore di L. 80.000.000 attribuito dall'ufficio tecnico erariale di Genova, disposto dal sig. Umberto Dei con testamento olografo 20 settembre 1964, pubblicato in data 24 luglio 1972, n. 3151/267 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Feroli, notaio in Genova, registrato a Genova in data 28 luglio 1972 al n. 14221.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1987
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 96

87G0044

DECRETO 3 dicembre 1986, n. **979.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale ex deportati politici, in Milano, ad accettare una donazione.

N. 979. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1986, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale ex deportati politici (A.N.E.D.), in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un appartamento sito in Torino, via della Consolata n. 2, censito nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 4585, foglio 200, mappale 1, sub 10, valutato con perizia di parte in L. 2.400.000, elevato dall'ufficio tecnico erariale di Torino in L. 6.500.000, disposta dal dott. Abele Saba, liquidatore della S.r.l. «La Sorgente» di Torino, con atto 14 marzo 1975, n. 1828 di repertorio, a rogito avv. Adriano Fiore, notaio in Torino, registrato a Santhia in data 24 marzo 1975 al n. 324.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1987
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 174

87G0045

DECRETO 3 dicembre 1986, n. **980.**

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare un'eredità.

N. 980. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1986, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, viene autorizzata ad accettare col beneficio d'inventario l'eredità, consistente nella quota di 1/2 di beni mobili, saldo conti correnti, depositi di titoli, per un valore complessivo di L. 77.851.131, disposta dal sig. Minghetti Giuseppe a favore della pro juventute (Mutilatini don Gnocchi), che si identifica con la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», come si evince dal verbale del consiglio di amministrazione della fondazione stessa in data 16 febbraio 1984, con testamento olografo 14 ottobre 1982, pubblicato in data 15 aprile 1983, n. 25547/945 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Isotti, notaio in Bolzano, registrato a Bolzano in data 2 maggio 1983 al n. 3996.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1987
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 178

87G0047

DECRETO 3 dicembre 1986, n. **981.**

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare una donazione.

N. 981. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1986, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un appezzamento di terreno sito nel comune di Cinirello Balsamo, distinto nel nuovo catasto terreni alla partita 4013, valore peritato L. 1.500.000, elevato dall'ufficio tecnico erariale di Milano a L. 3.700.000, disposta dal sig. Pavesi Natale con atto 15 ottobre 1982, n. 7804/1224 di repertorio, a rogito dott. Ulderico Brambilla, notaio in Milano, registrato a Milano in data 22 ottobre 1982 al n. 22289.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1987
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 179

87G0046

DECRETO 16 dicembre 1986, n. **982**.

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare un'eredità.

N. 982. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1986, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, viene autorizzata ad accettare col beneficio d'inventario l'eredità, consistente in un appartamento sito in Roma, viale Angelico n. 38, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 104084, foglio 400, mappale 119, sub 7, valutato con perizia di parte L. 72.500.000, elevate dall'ufficio tecnico erariale a L. 170.000.000, nonché in titoli, conti correnti, ecc., come da inventario, per un importo complessivo determinato, al netto delle passività, in L. 239.849.707, disposta dalla sig.ra Santoro Maria ved. Saturnini a favore dell'Opera don Gnocchi, che si identifica con la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» come si evince dal verbale del consiglio di amministrazione della fondazione medesima in data 3 dicembre 1977, con testamento olografo e codicillo 4 aprile 1967, pubblicato in data 22 marzo 1977, n. 17509/4948 di repertorio, a rogito dott. Fulvio Scuccimarra, notaio in Roma, registrato a Roma in data 30 marzo 1977.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1987
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 175

87G0048

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 11 dicembre 1986.

Impegno della somma complessiva di lire 120,780 miliardi a favore delle regioni Campania e Puglia ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219 (proterremotati - anno finanziario 1986).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, secondo comma, 4, secondo e terzo comma, 6 e 79 della sopracitata legge n. 219/81, concernenti la ripartizione pluriennale dei fondi destinati al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti gli articoli 6-*bis* e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con i quali viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto l'art. 16, primo comma, della legge n. 41/86;

Vista la legge di bilancio n. 42/86 per l'esercizio 1986;

Vista la delibera CIPE del 15 aprile 1986;

Vista la successiva delibera CIPE del 14 ottobre 1986 che approva, fra l'altro, nel quadro delle risorse finanziarie ex art. 16 legge n. 41/86, i programmi d'intervento delle regioni Campania e Puglia per un importo complessivo di lire 120,780 miliardi, per l'esercizio 1986, per gli interventi di propria competenza;

Ritenuto di dover impegnare, per l'esercizio 1986, a favore delle regioni Campania e Puglia, per interventi di propria competenza, la succitata complessiva somma di lire 120,780 miliardi, di cui alla soprarichiamata delibera CIPE del 14 ottobre 1986;

Decreta:

Art. 1.

Sono impegnate, per l'esercizio 1986, le somme di lire 117,720 miliardi e di lire 3,060 miliardi a favore, rispettivamente delle regioni Campania e Puglia, per gli interventi di propria competenza.

Art. 2.

L'onere relativo complessivo di L. 120.780.000.000 graverà sul cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1986

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ROMITA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1986
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 140

87A0344

DECRETO 15 dicembre 1986.

Impegno della somma complessiva di L. 17.990.896.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni Marche e Sardegna, ai sensi della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (F.I.O. 1984 - prestiti BEI - anno finanziario 1986).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 37, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, della somma di lire 1.800 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nella edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Vista la legge 4 giugno 1984, n. 194, articoli 17 e 20, per effetto della quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra sono state ridotte a lire 1.705 miliardi;

Visto il successivo quarto comma dello stesso art. 37, il quale autorizza, in aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino al controvalore di lire 1.200 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per il cofinanziamento di progetti d'investimento 1984 immediatamente eseguibili;

Vista la delibera CIPE 22 febbraio 1985, con la quale vengono individuati ed approvati i relativi finanziamenti dei progetti d'investimento immediatamente eseguibili, di competenza delle amministrazioni centrali e delle regioni, per un ammontare complessivo di lire 2.901,315 miliardi;

Vista la successiva delibera CIPE 2 maggio 1985, con la quale vengono apportate alcune modifiche alle attribuzioni di cui alla sopracitata delibera CIPE 22 febbraio 1985 e, conseguentemente, i finanziamenti approvati per le amministrazioni centrali e per le regioni ammontano, rispettivamente, a lire 1.639,194 miliardi e a lire 1.262,121 miliardi;

Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1985, registro n. 2, foglio n. 70, con il quale è stata impegnata, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il 1984, la somma complessiva di lire 504,848.4 miliardi pari alla prima autorizzazione di spesa di cui al punto 3 della sopracitata delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Visto il successivo proprio decreto 29 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1986, registro n. 2, foglio n. 110, con il quale è stato assunto l'ulteriore impegno, per il 1984, della somma complessiva di lire 129,748.8 miliardi a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per la realizzazione dei rispettivi progetti d'investimento immediatamente eseguibili in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto, inoltre, il successivo decreto ministeriale d'impegno n. 026/86 del 1° dicembre 1986, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è impegnata, per il 1984, cap. 7090, l'importo complessivo di L. 159.459.800.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate in esso indicate, per la realizzazione dei progetti d'investimento immediatamente eseguibili in regola con l'apertura dei cantieri;

Vista la nota del Ministero del tesoro n. 184680 del 19 novembre 1986, con la quale si comunica, che con decreto del Ministro del tesoro n. 184680 del 19 novembre 1986, in corso di registrazione alla Corte dei conti, viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, di complessive lire 17.990.896.000, relative al prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti «Risorse idriche Metauro» (Marche), per L. 9.994.944.000 e «Acquacoltura Oristano» (Sardegna) per L. 7.995.952.000, corrispondenti, rispettivamente, ai progetti numeri 53 e 69 di cui alla delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 17.990.896.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni Marche e Sardegna, rispettivamente, per L. 9.994.944.000 per il finanziamento del progetto «Risorse idriche Metauro» e per L. 7.995.952.000 per il progetto «Acquacoltura Oristano» di cui alla sopracitata delibera del 22 febbraio 1985.

Art. 2.

L'onere relativo grava sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1986

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1986
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 142

87A0304

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 18 dicembre 1986.

Condizioni e modalità per la concessione del contributo straordinario di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, recante norme per la ricostruzione della flotta pubblica (gruppo FINMARE) ed interventi per l'armamento privato.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 5 dicembre 1986, n. 856, recante norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (gruppo FINMARE) ed interventi per l'armamento privato;

Considerata la necessità di definire le condizioni e le modalità per la concessione del contributo straordinario di cui agli articoli 7 ed 8 della citata legge;

Decreta:

Le imprese armatoriali aventi diritto al contributo straordinario previsto dagli articoli 7 ed 8 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sono tenute a presentare al Ministro della marina mercantile entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, domanda con firma autenticata del legale rappresentante, nella quale risultino:

a) indicati gli elementi di individuazione dell'impresa (ditta o ragione sociale, sede) e codice fiscale;

b) dichiarati per ciascuna unità:

1) il nome, il numero e l'ufficio marittimo d'iscrizione;

2) il tipo, il servizio o il trasporto cui è destinata;

3) la stazza lorda;

4) la stazza lorda compensata calcolata con i criteri fissati dal decreto del Ministro della marina mercantile 22 marzo 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 3 luglio 1985;

5) periodi di armamento indicando le date d'inizio e di fine di ciascun periodo fino al completamento dei trecento giorni previsti dalla legge nonché gli eventuali periodi di disarmo.

Sono da indicare altresì gli eventuali periodi di sosta per lavori di manutenzione e riparazione per le unità di stazza lorda uguale o superiore a 2.500 tonnellate. Per le stesse navi ultimate, trasformate o modificate dopo il 1° novembre 1984 è da indicare la data di entrata in esercizio successivamente a tale data.

Per le navi da carico liquido comprese tra le 400 e le 2.499,99 tonnellate di stazza lorda indicare i carichi trasportati nel periodo tra il 1° novembre 1983 ed il 31 ottobre 1986;

6) l'età al 1° novembre 1985 tenendo anche conto di quanto stabilito dal comma ottavo dell'art. 7, per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 2.500 tonnellate di stazza lorda;

7) la data di ultimazione dei lavori per dette navi sulle quali siano stati effettuati lavori di trasformazione o modificazione di importo non inferiore a 4 miliardi di lire successivamente al 1° novembre 1979;

8) il cantiere di costruzione per le navi che effettuano collegamenti internazionali di cui al punto *b)*, comma primo, art. 7;

9) per le stesse navi di cui al comma primo, lettera *b)*, art. 7, il valore complessivo assunto in milioni di lire, dell'investimento per la nuova costruzione ovvero per trasformazione o modificazione, ritenuto congruo ai fini della determinazione del contributo di credito navale di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni e alla legge 10 giugno 1982, n. 361, e successive modificazioni;

c) la dichiarazione che nel periodo indicato al comma nono dell'art. 7 richiamato anche al comma quarto dell'art. 8 hanno utilizzato la propria flotta in misura non superiore al 50% per il trasporto di carichi propri o del gruppo finanziario di cui fanno parte.

d) l'espressa conferma di essere a conoscenza che la vendita all'estero prima del 31 dicembre 1990 (salva l'eccezione di cui al tredicesimo comma dell'art. 7) dell'unità per la quale sono stati concessi i contributi comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo della restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi.

Tale condizione risolutiva sarà annotata nelle relative matricole e registri.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

A) Certificato rilasciato dagli uffici competenti dal quale risulti l'indicazione dei legali rappresentanti. Nel caso che l'impresa o Società non si trovi nel libero esercizio dei propri diritti, tale situazione dovrà risultare espressamente dal certificato.

B) Certificato di residenza e stato di famiglia riferiti agli amministratori esercenti i poteri di rappresentanza per poter chiedere ed ottenere il prescritto benestare ai sensi della legge 12 ottobre 1972, n. 726 (normativa antimafia).

C) Estratto delle matricole o dei registri di cui all'art. 146 del codice navale relativamente al periodo cui si riferisce il contributo e con esclusione delle annotazioni relative alle ipoteche navali ed altri gravami.

D) Certificato dell'autorità marittima da cui risulti:

1) il tipo di servizi che l'impresa armatoriale effettua (art. 7) o ha effettuato (art. 8) alla data di entrata in vigore della legge;

2) il periodo di armamento dell'unità determinato come precisato alla suindicata lettera *b)*, punto 5), del presente decreto, tenendo conto dei periodi stabiliti nell'art. 7, comma secondo e terzo e nell'art. 8, comma secondo, della legge, specificando gli eventuali periodi di sosta per lavori di manutenzione e riparazione con nave in disarmo;

3) data di entrata in esercizio delle unità ultimate, trasformate o modificate dopo il 1° novembre 1984 e data di entrata in esercizio o di riarmo delle unità di cui al comma terzo dell'art. 7 richiamato anche dal comma quarto dell'art. 8;

4) per le navi da carico liquido aventi tonnellaggio di stazza lorda non inferiore a 400 e non superiore a 2.499,99 i carichi trasportati nel periodo compreso tra il 1° novembre 1983 e il 31 ottobre 1986.

E) Certificato del R.I.NA. indicante le tonnellate di stazza lorda della nave ed il regime di stazzatura applicato.

F) Certificato del R.I.NA. o altro registro di classifica che comprovi per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 2.500 tonnellate la data di rilascio del certificato di classe iniziale, ancorché provvisorio.

Nel caso che non risulti la data esatta ma soltanto l'anno oppure l'anno ed il mese la data stessa è convenzionalmente stabilita alla fine dell'anno o del mese indicato.

G) Certificato del R.I.NA. attestante per le unità non inferiori a 400 e non superiore a 2.499,99 tonnellate di stazza lorda il mantenimento in classe durante il periodo di armamento previsto per la concessione del contributo.

H) Nel caso previsto dal comma ottavo dell'art. 7 copia del decreto di concessione del contributo di credito navale o in mancanza dichiarazione del cantiere dai quali risulti:

1) che ha effettuato dei lavori di trasformazione o modificazione successivamente al 1° novembre 1979, per un importo non inferiore a 4 miliardi di lire;

2) la data di ultimazione dei lavori stessi.

Per i lavori effettuati all'estero la spesa dovrà essere dimostrata con i relativi documenti di spesa o con altra idonea documentazione (movimenti valutati, ecc.).

La domanda ed i documenti previsti dal presente decreto devono essere prodotti in triplice copia, oltre all'originale in bollo.

I certificati debbono essere di data non anteriore a quella dell'approvazione della legge.

Il Ministero della marina mercantile ha facoltà di richiedere altri elementi o documenti istruttori ed eseguire gli accertamenti ritenuti opportuni.

Al momento dell'erogazione delle singole rate del contributo le imprese beneficiarie dovranno dimostrare di continuare ad esercitare l'attività armatoriale. Con successivo decreto ministeriale saranno stabilite le relative modalità di pagamento.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1986

Il Ministro: DEGAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1986
Registro n. 8 Marina mercantile, foglio n. 56

87A0438

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 10 gennaio 1987.

Prima immatricolazione in Italia di autobus usati provenienti dall'estero.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 54 e 55 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/143/CEE del 29 dicembre 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, secondo la quale e decorrere dal 1° gennaio 1983 gli autobus debbono essere sottoposti a controllo tecnico periodico almeno un anno dopo la prima utilizzazione e successivamente ogni anno;

Ritenuta l'esigenza, ai fini della sicurezza della circolazione stradale, che l'immatricolazione in Italia di autobus che non siano stati sottoposti ai controlli tecnici periodici con le modalità e con la frequenza stabilite dalla direttiva n. 77/143/CEE, debba essere subordinata al superamento di visite e prove da eseguirsi presso il centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi della Direzione generale della motorizzazione civile, con sede in Roma;

Decreta:

Art. 1.

La prima immatricolazione in Italia di autobus, ivi compresi i relativi rimorchi, gli autoarticolati e gli autosnodati, usati provenienti dall'estero, qualora s'intenda mantenere la loro destinazione al trasporto collettivo di persone, è subordinata, oltre che all'esito favorevole delle visite a prove stabilite al riguardo dalla normativa in vigore, alla condizione che venga dimostrato mediante i prescritti attestati che la validità dell'ultimo controllo tecnico periodico prescritto nello Stato di provenienza non era scaduta alla data dello sdoganamento o dell'avvenuta cancellazione dai registri matricolari per l'esportazione.

Le visite e prove di cui al comma precedente sono eseguite a cura dei competenti centri prove autoveicoli o loro sezioni secondo le direttive fornite al riguardo dalla direzione generale della motorizzazione civile. Sono riservati al centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi le visite e prove dei veicoli di cui al primo comma che provengano da Stati che non siano membri della CEE o per i quali l'ultimo controllo tecnico favorevole, ancorché non scaduto, non risulti effettuato nell'anno stesso o nell'anno solare precedente a quello di sdoganamento o di avvenuta cancellazione dai registri matricolari per l'esportazione.

Art. 2.

I decreti del Ministro dei trasporti 10 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 14 luglio 1980 e 14 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 7 gennaio 1983, sono abrogati.

Roma, addì 10 gennaio 1987

Il Ministro: SIGNORILE

NOTE

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 54 e 55 (come modificato dall'art. 5 della legge 24 marzo 1980, n. 85) del testo unico delle norme sulla circolazione stradale è il seguente:

«Art. 54 *(Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione).* — Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi di tipo non omologato sono soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e a quello dei dati di identificazione. Questo ha luogo a seguito di visita e prova da parte di un ingegnere dell'Ispettorato della motorizzazione civile.

All'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione sono altresì soggetti i veicoli di tipo omologato da adibire ad uso pubblico o al traino di rimorchi o a locazione o a noleggio.

Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato di origine del veicolo, rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da chi ha proceduto alla costruzione del medesimo. Quando si tratta di veicoli di tipo omologato che, a termini del precedente comma, sono soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, il certificato di origine è sostituito dalla dichiarazione di conformità prevista nell'art. 53.

Qualora gli accertamenti siano chiesti per veicoli costruiti con parti staccate, l'Ispettorato può esigere la documentazione relativa alla provenienza delle parti impiegate.

Accertato che il veicolo risponde ai requisiti prescritti, viene redatto il certificato di approvazione e viene apposto un visto sul certificato di origine o sulla dichiarazione di conformità.

Quando emergano elementi per ritenere che il veicolo o parti di esso siano stati oggetto di reato, l'Ispettorato sospende l'approvazione».

«Art. 55 *(Revisioni).* — Il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore, esclusi i filoveicoli, e dei rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli non producano emanazioni inquinanti.

Le prescrizioni contenute nei decreti ministeriali, emanati in applicazione del comma precedente, debbono essere in armonia con quelle contenute nelle direttive del Consiglio o della commissione delle Comunità europee relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

I decreti di revisione parziale, per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, sono disposti di concerto con il Ministro della sanità.

Gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori sono sottoposti a revisione singola quando si abbia motivo di ritenere che non rispondano più a requisiti di silenziosità prescritti.

Gli ispettorati della motorizzazione civile possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla revisione è punito con l'ammenda da L. 4.000 a L. 10.000.

La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione ed è inviata all'Ispettorato presso il quale l'interessato intende effettuare la revisione; è restituita, se del caso, dopo l'adempimento della prescrizione omessa».

La sanzione dell'ammenda, di cui all'art. 55 sopraripotato, è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria, dall'art. 1 della legge 3 maggio 1967, n. 317, concernente modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali. La legge n. 317/1967 è stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, il cui art. 32 ha confermato la sostituzione dell'ammenda con la sanzione amministrativa pecuniaria.

La misura minima e massima della sanzione è stata elevata di cinque volte dall'art. 114, primo comma, della predetta legge n. 689/1981, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge.

— La direttiva n. 77/143/CEE è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 47 del 18 febbraio 1977.

Note all'art. 2:

— Il D.M. 10 luglio 1980 concerneva l'immatricolazione in Italia di autobus usati provenienti dall'estero.

— Il D.M. 14 dicembre 1982 concerneva la prima immatricolazione di autobus di costruzione non recente.

87A0429

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a trentotto parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di trentacinque chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Alghero.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 23 settembre 1986, con il quale il vescovo diocesano di Alghero determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti trentotto parrocchie costituite nella diocesi di Alghero, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

PROVINCIA DI SASSARI

1. Comune di Alghero, parrocchia dell'Immacolata Concezione, sita in 07041, via Cattedrale.

2. Comune di Alghero, parrocchia della Madonna del S. Rosario, sita in 07041, via XX Settembre.

3. Comune di Alghero, parrocchia di N.S. del Carmine, sita in 07041 località il Carmine.

4. Comune di Alghero, parrocchia di N.S. della Guardia, sita in 07041, Guardia Grance.

5. Comune di Alghero, parrocchia di N.S. di Loreto, sita in 07041, Sa Segada.

6. Comune di Alghero, parrocchia di N.S. Maris Stella, sita in 07041, Maristella.

7. Comune di Alghero, parrocchia di N.S. della Mercede, sita in 07041, piazza della Mercede.

8. Comune di Alghero, parrocchia di S. Giovanni Bosco, sita in 07041, via Diez.

9. Comune di Alghero, parrocchia di S. Giuseppe, sita in 07041, località La Pietraia.

10. Comune di Alghero, parrocchia di S. Luca Evangelista, sita in 07041, località Maria Pia.

11. Comune di Alghero, parrocchia del SS. Nome di Gesù, sita in 07041, via Sebastiano Satta.

12. Comune di Alghero, parrocchia di S. Paolo Apostolo, sita in 07041, viale Giovanni XXIII.

13. Comune di Baratz, parrocchia della B.V. Assunta, sita in 07100, via Villa Assunta.

14. Comune di Fertilia, parrocchia del S. Cuore e S. Marco, sita in 07041.

15. Comune di Mara, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 07010.

16. Comune di Monteleone Rocca Doria, parrocchia di S. Stefano Protomartire, sita in 07010.

17. Comune di Olmedo, parrocchia di N.S. di Talia, sita in 07040.

18. Comune di Padria, parrocchia di S. Giulia Martire, sita in 07015.

19. Comune di Pozzomaggiore, parrocchia di S. Giorgio Martire, sita in 07018.

20. Comune di Putifigari, parrocchia di N.S. de S'Ena Frisca, sita in 07040.

21. Comune di Romana, parrocchia della B.V. Maria Regina degli Angeli, sita in 07010.

22. Comune di S. Maria La Palma, parrocchia della Natività di Maria, sita in 07041.

23. Comune di Semestene, parrocchia di S. Giorgio Martire, sita in 07010.

24. Comune di Uri, parrocchia di N.S. della Pazienza, sita in 07040.

25. Comune di Villanova Monteleone, parrocchia di S. Leonardo, sita in 07019.

PROVINCIA DI NUORO

26. Comune di Birori, parrocchia di S. Andrea Apostolo, sita in 08014.

27. Comune di Bolotana, parrocchia di S. Pietro Apostolo, sita in 08021.

28. Comune di Borore, parrocchia della B.V. Assunta, sita in 08016.

29. Comune di Bortigali, parrocchia di S. Elena Imperatrice, sita in 08012, frazione Mulargia.

30. Comune di Bortigali, parrocchia di S. Maria degli Angeli, sita in 08012.

31. Comune di Dualchi, parrocchia di S. Leonardo Confessore, sita in 08010.

32. Comune di Lei, parrocchia di S. Pietro Apostolo sita in 08010.

33. Comune di Macomer, parrocchia della B.V. Maria Regina delle Missioni, sita in 08015.

34. Comune di Macomer, parrocchia di Maria Ausiliatrice, sita in 08015, viale Lombardia.

35. Comune di Macomer, parrocchia di S. Francesco d'Assisi, sita in 08015.

36. Comune di Macomer, parrocchia di S. Pantaleo Martire, sita in 08015.

37. Comune di Noragugume, parrocchia di S. Giacomo Apostolo, sita in 08010.

38. Comune di Silanus, parrocchia di S. Antonio Abate, sita in 08017.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti trentacinque chiese parrocchiali:

PROVINCIA DI SASSARI

1. Comune di Alghero, chiesa parrocchiale della Immacolata Concezione, sita in 07041, via Cattedrale.

2. Comune di Alghero, chiesa parrocchiale della Madonna S. Rosario, sita in 07041, via XX Settembre.

3. Comune di Alghero, chiesa parrocchiale di N.S. della Guardia, sita in 07041, Guardia Grande.

4. Comune di Alghero, chiesa parrocchiale di N.S. di Loreto, sita in 07041, Sa Segada.

5. Comune di Alghero, chiesa parrocchiale di N.S. Maris Stella, sita in 07041, Maristella.

6. Comune di Alghero, chiesa parrocchiale di N.S. della Mercede, sita in 07041, piazza della Mercede.

7. Comune di Alghero, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Bosco, sita in 07041, via Diez.

8. Comune di Alghero, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, sita in 07041, località La Pietraia.

9. Comune di Alghero, chiesa parrocchiale del SS. Nome di Gesù, sita in 07041, via Sebastiano Satta.

10. Comune di Alghero, chiesa parrocchiale di S. Paolo Apostolo, sita in 07041, viale Giovanni XXIII.

11. Comune di Baratz, chiesa parrocchiale di B.V. Assunta, sita in 07100, via Villa Assunta.

12. Comune di Fertilia, chiesa parrocchiale di S. Cuore e S. Marco, sita in 07041.

13. Comune di Mara, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 07010.

14. Comune di Monteleone Rocca Doria, chiesa parrocchiale di S. Stefano Protomartire, sita in 07010.

15. Comune di Olmedo, chiesa parrocchiale di N.S. di Talia, sita in 07040.

16. Comune di Padria, chiesa parrocchiale di S. Giulia Martire, sita in 07015.

17. Comune di Pozzomaggiore, chiesa parrocchiale di S. Giorgio Martire, sita in 07018.

18. Comune di Putifigari, chiesa parrocchiale di N.S. de S'Ena Frisca, sita in 07040.

19. Comune di Romana, chiesa parrocchiale della B.V. Maria Regina degli Angeli, sita in 07010.

20. Comune di S. Maria La Palma, chiesa parrocchiale della Natività di Maria, sita in 07041.

21. Comune di Semestene, chiesa parrocchiale di S. Giorgio Martire, sita in 07010.

22. Comune di Uri, chiesa parrocchiale di N.S. della Pazienza, sita in 07040.

23. Comune di Villanova Monteleone, chiesa parrocchiale di S. Leonardo, sita in 07019.

PROVINCIA DI NUORO

24. Comune di Birori, chiesa parrocchiale di S. Andrea Apostolo, sita in 08014.

25. Comune di Bolotana, chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo, sita in 08021.

26. Comune di Borore, chiesa parrocchiale della B.V. Assunta, sita in 08016.

27. Comune di Bortigali, chiesa parrocchiale di S. Elena Imperatrice, sita in 08012 frazione Mulargia.

28. Comune di Bortigali, chiesa parrocchiale di S. Maria degli Angeli, sita in 08012.

29. Comune di Dualchi, chiesa parrocchiale di S. Leonardo Confessore, sita in 08010.

30. Comune di Lei, chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo, sita in 08010.

31. Comune di Macomer, chiesa parrocchiale della B.V. Maria Regina delle Missioni, sita in 08015.

32. Comune di Macomer, chiesa parrocchiale di S. Francesco d'Assisi, sita in 08015.

33. Comune di Macomer, chiesa parrocchiale di S. Pantaleo Martire, sita in 08015.

34. Comune di Noragugume, chiesa parrocchiale di S. Giacomo Apostolo, sita in 08010.

35. Comune di Silanus, chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate, sita in 08017.

Art. 4.

Alle trentacinque chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 12 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A0341

DECRETO 12 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a ventiquattro parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di trentasette chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Assisi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 4 settembre 1986, con il quale il vescovo diocesano di Assisi determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti ventiquattro parrocchie costituite nella diocesi di Assisi, tutte in comuni della provincia di Perugia, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

1. Comune di Assisi, parrocchia «Madonna del Rosario e S. Carlo», 06086 Torchiagina.

2. Comune di Assisi, parrocchia «Madonna delle Grazie e S. Tecla», 06080 Palazzo.

3. Comune di Assisi, parrocchia «Regina Pacis», 06081 Assisi, via Fontemaggio.

4. Comune di Assisi, parrocchia «S. Antonio Abate», 06088 S. Maria degli Angeli.

5. Comune di Assisi, parrocchia «S. Apollinare», 06080 Capodacqua di Assisi.

6. Comune di Assisi, parrocchia «S. Bernardino da Siena», 06088 Tordandrea.

7. Comune di Assisi, parrocchia «S. Francesco d'Assisi», 06080 Rivotorto.

8. Comune di Assisi, parrocchia «S. Girolamo», 06080 Castelnuovo.

9. Comune di Assisi, parrocchia «S. Pietro», 06081 Assisi, piazza S. Pietro.

10. Comune di Assisi, parrocchia «S. Pietro Apostolo», 06086 Petrignano.

11. Comune di Assisi, parrocchia «S. Rufino», 06081 Assisi, piazza S. Rufino.

12. Comune di Assisi, parrocchia «S. Vitale», 06080 Viole.

13. Comune di Assisi, parrocchia «S. Margherita», 06081 Assisi.

14. Comune di Assisi, parrocchia «S. Maria Maggiore», 06081 Assisi, piazza Vescovado.

15. Comune di Assisi, parrocchia «S. Maria e S. Stefano», 06081 Costa di Trex, S. Maria di Lignano.

16. Comune di Assisi, parrocchia «Santi Lorenzo e Anna», 06081 Porziano di Assisi.

17. Comune di Bastia, parrocchia «S. Giuseppe», 06080 Costano.

18. Comune di Bastia, parrocchia «S. Marco Evangelista», 06083 Bastia, vill. XXV Aprile.

19. Comune di Bastia, parrocchia «S. Michele Arcangelo», 06083 Bastia, piazza Mazzini.

20. Comune di Bettona, parrocchia «Madonna del Ponte», 06080 Passaggio di Bettona.

21. Comune di Bettona, parrocchia «S. Maria Assunta», 06084 Bettona.

22. Comune di Cannara, parrocchia «Santi Matteo Apostolo e Giovanni Battista», 06033 Cannara.

23. Comune di Gualdo Cattaneo, parrocchia «S. Michele Arcangelo», 06035 Pomonte di Gualdo Cattaneo.

24. Comune di Valfabbrica, parrocchia «S. Maria Assunta», 06029 Valfabbrica.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti trentasette chiese parrocchiali:

1. Comune di Assisi, chiesa parrocchiale della Madonna delle Rose e S. Carlo, sita in 06086 Torchiagina.

2. Comune di Assisi, chiesa parrocchiale Madonna delle Grazie e S. Tecla, sita in 06080 Palazzo.

3. Comune di Assisi, chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate, sita in 06088 S. Maria degli Angeli.

4. Comune di Assisi, chiesa parrocchiale di S. Apollinare, sita in 06081 Capodacqua.

5. Comune di Assisi, chiesa parrocchiale di S. Bernardino da Siena, sita in 06080 Tordibetto.

6. Comune di Assisi, chiesa parrocchiale di S. Bernardino da Siena, sita in 06088 Tordandrea.

7. Comune di Assisi, chiesa parrocchiale di S. Cristoforo, sita in 06080 Mora.

8. Comune di Assisi, chiesa parrocchiale di S. Francesco d'Assisi, sita in 06080 Rivotorto.

9. Comune di Assisi, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 06081 Pieve S. Nicolò.

10. Comune di Assisi, chiesa parrocchiale di S. Girolamo, sita in 06080 Castelnuovo.

11. Comune di Assisi, chiesa parrocchiale di S. Gregorio, sita in 06086 S. Gregorio.

12. Comune di Assisi, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 06081 Porziano.

13. Comune di Assisi, chiesa parrocchiale di S. Paolo Apostolo, sita in 06086 Rocca S. Angelo.

14. Comune di Assisi, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 06081 Assisi, piazza S. Pietro.

15. Comune di Assisi, chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo, sita in 06086 Petrignano.

16. Comune di Assisi, chiesa parrocchiale di S. Stefano, sita in 06081 Assisi.

17. Comune di Assisi, chiesa parrocchiale di S. Stefano, sita in 06081 Costa di Trex.

18. Comune di Assisi, chiesa parrocchiale di S. Rufino nella Cattedrale, sita in 06081 Assisi, piazza S. Rufino.

19. Comune di Assisi, chiesa parrocchiale di S. Vitale, sita in 06080 Viole.

20. Comune di Assisi, chiesa parrocchiale di S. Margherita, sita in 06081 Assisi.

21. Comune di Assisi, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 06081 S. Maria di Lignano.

22. Comune di Assisi, chiesa parrocchiale di S. Maria Immacolata, sita in 06086 Sterpeto.

23. Comune di Assisi, chiesa parrocchiale di S. Maria, Maggiore, sita in 06081 Assisi, piazza Vescovado.

24. Comune di Assisi, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, sita in 06081 Paradiso.

25. Comune di Bastia, chiesa parrocchiale di S. Croce e S. Michele Arcangelo, sita in 06083 Bastia.

26. Comune di Bastia, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, sita in 06080 Costano.

27. Comune di Bastia, chiesa parrocchiale di S. Lucia in Creti, sita in 06083 Bastia.

28. Comune di Bettona, chiesa parrocchiale della Madonna del Ponte, sita in 06080 Passaggio di Bettona.

29. Comune di Bettona, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 06084 Bettona.

30. Comune di Cannara, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 06033 Cannara.

31. Comune di Cannara, chiesa parrocchiale di S. Stefano, sita in 06033 Collemancio.

32. Comune di Cannara, chiesa parrocchiale di S. Matteo Apostolo, sita in 06033 Cannara.

33. Comune di Gualdo Cattaneo, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo e S.M. degli Angeli, sita in 06035 Pomonte.

34. Comune di Valfabbrica, chiesa parrocchiale di S. Dionisio, sita in 06029 Poggio S. Dionisio.

35. Comune di Valfabbrica, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 06029 Poggio Morico.

36. Comune di Valfabbrica, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 06029 Monteverde.

37. Comune di Valfabbrica, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 06029 Valfabbrica.

Art. 4.

Alle trentasette chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

— relativamente alle seguenti diciannove chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi la stessa sede e la stessa denominazione, per ognuna indicate:

1. Comune di Assisi, chiesa parrocchiale della Madonna delle Rose e S. Carlo, sita in 06086 Torchiagina - la parrocchia della Madonna del Rosario e S. Carlo, sita in 06086 Torchiagina.

2. Comune di Assisi, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, sita in 06081 Paradiso - la parrocchia dei Santi Lorenzo e Anna, sita in 06081 Porziano.

3. Comune di Assisi, chiesa parrocchiale di S. Stefano, sita in 06081 Assisi - la parrocchia di S. Maria Maggiore, sita in 06081 Assisi, piazza del Vescovado.

4. Comune di Assisi, chiesa parrocchiale di S. Bernardino da Siena, sita in 06080 Tordibetto - la parrocchia della Madonna delle Grazie e S. Tecla, sita in 06080 Palazzo.

5. Comune di Assisi, chiesa parrocchiale di S. Cristoforo, sita in 06080 Mora - la parrocchia della Madonna delle Grazie e S. Tecla, sita in 06080 Palazzo.

6. Comune di Assisi, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 06081 Pieve S. Nicolò - la parrocchia di S. Margherita, sita in 06081 Assisi.

7. Comune di Assisi, chiesa parrocchiale di S. Gregorio, sita in 06086 S. Gregorio - la parrocchia della Madonna del Rosario e S. Carlo, sita in 06086 Torchiagina.

8. Comune di Assisi, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 06081 Porziano - la parrocchia dei Santi Lorenzo e Anna, sita in 06081 Porziano.

9. Comune di Assisi, chiesa parrocchiale di S. Paolo Apostolo, sita in 06086 Rocca S. Angelo - la parrocchia di S. Pietro Apostolo, sita in 06086 Petrignano.

10. Comune di Assisi, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 06081 S. Maria di Lignano - la parrocchia di S. Maria e S. Stefano, sita in 06081 Costa di Trex - S. M. di Lignano.

11. Comune di Assisi, chiesa parrocchiale di S. Maria Immacolata, sita in 06086 Sterpeto - la parrocchia di S. Pietro Apostolo, sita in 06086 Petrignano.

12. Comune di Bastia, chiesa parrocchiale di S. Croce e S. Michele Arcangelo, sita in 06083 Bastia - la parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 06083 Bastia.

13. Comune di Bastia, chiesa parrocchiale di S. Lucia in Creti, sita in 06083 Bastia - la parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 06083 Bastia.

14. Comune di Cannara, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 06033 Cannara - la parrocchia dei Santi Matteo Apostolo e Giovanni Battista, sita in 06033 Cannara.

15. Comune di Cannara, chiesa parrocchiale di S. Stefano, sita in 06033 Collemancio - la parrocchia dei Santi Matteo Apostolo e Giovanni Battista, sita in 06033 Cannara.

16. Comune di Gualdo Cattaneo, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo e S.M. degli Angeli, sita in 06035 Pomonte - la parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 06035 Pomonte.

17. Comune di Valfabbrica, chiesa parrocchiale di S. Dionisio, sita in 06029 Poggio S. Dionisio - la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 06029 Valfabbrica.

18. Comune di Valfabbrica, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 06029 Poggio Morico - la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 06029 Valfabbrica.

19. Comune di Valfabbrica, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 06029 Monteverde - la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 06029 Valfabbrica;

— relativamente alle restanti diciotto chese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 12 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A0342

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 novembre 1986

Istituzione di uffici periferici per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 645, concernente l'istituzione degli uffici periferici per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1 del citato decreto n. 645, quale modificato dall'art. 4, comma 24, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, che consente l'istituzione nelle province di Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, di due uffici imposta sul valore aggiunto, di cui uno anche con sede diversa dal capoluogo, nonché la ripartizione, con decreto del Ministro delle finanze, delle competenze e dei servizi tra i due uffici;

Considerata l'opportunità di provvedere per il momento relativamente alle province di Firenze e di Milano;

Decreta:

Art. 1.

Nella provincia di Firenze è istituito l'ufficio imposta sul valore aggiunto con sede in Prato, avente giurisdizione sui comuni di Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano e Vernio.

L'ufficio imposta sul valore aggiunto di Firenze ha giurisdizione sugli altri comuni della provincia di Firenze

Art. 2.

Nella provincia di Milano è istituito l'ufficio imposta sul valore aggiunto con sede in Monza, avente giurisdizione sui seguenti comuni: Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco, Barnareggio, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio-Masciago, Briosco, Brugherio, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carate Brianza, Carnate, Carugate, Cavenago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cinisello Balsamo, Cogliate, Cologno Monzese, Concorezzo, Cornate d'Adda, Correzzana, Cusano Milanino, Desio, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Paderno Dugnano, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Seregno, Sesto San Giovanni, Seveso, Solaro, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate e Vimodrone.

L'ufficio imposta sul valore aggiunto di Milano ha giurisdizione sugli altri comuni della provincia di Milano.

Art. 3.

Gli uffici imposta sul valore aggiunto di Prato e di Monza sono ordinati in reparti amministrativi secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1965, n. 691, e presso i medesimi è istituito il servizio autonomo di cassa previsto dalla legge 15 maggio 1954, n. 270.

Art. 4.

Con successivi decreti saranno stabiliti le modalità e gli adempimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, nonché la data a decorrere dalla quale avranno effetto le disposizioni stesse.

Roma, addì 25 novembre 1986

Il Ministro: VISENTINI

87A0526

DECRETO 22 gennaio 1987.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso le conservatorie dei registri immobiliari di Prato e Campobasso.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari di Prato e Campobasso è stabilita al 1° febbraio 1987.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1987

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI

87A0527

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 20 dicembre 1986.

Condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dal Brasile.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1964, n. 320;

Visti gli articoli 11 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462/CEE del 12 dicembre 1972 relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi;

Vista la direttiva del Consiglio n. 83/91/CEE del 7 febbraio 1983, che modifica le direttive n. 72/462/CEE e n. 77/96/CEE;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985 recante norme sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione e la bollatura delle carni fresche in importazione;

Vista la circolare ministeriale n. 88 del 26 maggio 1967, concernente l'importazione di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 1973, recante norme in matéria di autorizzazioni sanitarie per l'importazione di carni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 15 novembre 1973;

Vista la decisione della commissione della Comunità economica europea del 9 aprile 1986 relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dal Brasile;

Ritenuto necessario conformarsi alle disposizioni stabilite in sede comunitaria con la suddetta decisione;

Ordina:

Art. 1.

Fatte salve le condizioni igienico-sanitarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 889/1982 citato in premessa, è consentita l'importazione dal Brasile di carni fresche delle seguenti categorie:

a) carni fresche refrigerate o congelate disossate di bovini, escluse le frattaglie, dagli Stati di Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Paranà, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiàs, Bahia ed Espirito Santo, dalle quali sono stati asportati i principali linfonodi accessibili, e che abbiano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all'allegato *A* che dovrà scortare le carni stesse, redatto nelle lingue italiana e portoghese;

b) carni fresche, refrigerate o congelate, di solipedi domestici, che abbiano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all'allegato *B* che dovrà scortare le carni stesse, redatto nelle lingue italiana e portoghese;

c) frattaglie di bovini originari e provenienti dagli Stati di Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Paranà, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiàs, Bahia ed Espirito Santo, limitatamente a:

cuori completamente puliti;
muscoli diaframmatici completamente puliti;
lingue completamente pulite, con epitelio e senza osso né cartilagine né tonsille, che abbiano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria conforme al modello, nelle lingue di cui all'allegato *C* che dovrà scortare le frattaglie stesse redatto nelle lingue italiana e portoghese.

Art. 2.

Le carni e le frattaglie refrigerate o congelate di specie animale, di categorie e di provenienze indicate al precedente art. 1 devono essere scortate oltre che dal certificato di polizia sanitaria, anche dal certificato di sanità conforme al modello di cui all'allegato II del decreto ministeriale 15 marzo 1985, integrato dalla dichiarazione che le carni provengono da animali che non sono stati trattati con sostanze tireostatiche ed estrogene e che non contengono residui ad azione tireostatica ed estrogena.

Art. 3.

Non è consentita l'importazione dal Brasile di carni e frattaglie fresche, refrigerate o congelate, bovine ed equine diverse dalle categorie e dalle provenienze indicate al precedente art. 1 nonché di carni e frattaglie di specie animali aftoso-sensibili.

Art. 4.

In deroga all'art. 3 potrà essere consentita con autorizzazione ministeriale rilasciata di volta in volta anche l'importazione dei seguenti tipi di frattaglie di bovini:

fegati completamente rifilati;

muscoli masseteri completamente rifilati;

polmoni rifilati;

altre frattaglie rifilate, senza osso né cartilagine,

alla condizione che sussistano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all'allegato *D* che dovrà scortare le frattaglie stesse redatto, nelle lingue italiana e portoghese.

I muscoli masseteri possono essere destinati tanto al consumo umano quanto alla trasformazione in alimenti per animali domestici.

I polmoni, i fegati e le altre frattaglie debbono essere destinate esclusivamente alla produzione di alimenti per animali domestici.

L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 di cui sopra, per l'importazione delle suddette frattaglie destinate sia al consumo umano sia alla produzione di alimenti per animali domestici, è rilasciata soltanto a stabilimenti appositamente designati riconosciuti idonei e sotto controllo veterinario permanente che debbono fornire la garanzia che la materia prima verrà utilizzata esclusivamente per gli scopi previsti, che la stessa non verrà in nessun caso a contatto con altri prodotti non sterilizzati né lascerà allo stato originario lo stabilimento, fatti salvi i casi di emergenza in cui essa dovesse essere trasportata in impianti per la distruzione, posti sotto controllo veterinario.

L'importazione delle frattaglie di cui al paragrafo 1 è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

a) la materia prima dev'essere presentata in contenitori a tenuta stagna e sigillati. Per i muscoli masseteri destinati al consumo umano, i cartoni, i contenitori ed i documenti di scorta debbono riportare, nelle lingue italiana e portoghese, la seguente menzione: «Da usare esclusivamente per la produzione di prodotti a base di carne cotti». Per i fegati, i muscoli masseteri, i polmoni e le altre frattaglie destinati alla produzione di alimenti per animali domestici, i cartoni, i contenitori ed i documenti di scorta debbono riportare, nelle lingue italiana e portoghese, la seguente menzione: «Da usare esclusivamente per la produzione di alimenti per animali».

In entrambi i casi di cui sopra i contenitori ed i documenti di scorta debbono recare il nome e l'indirizzo dello stabilimento di destinazione;

b) dal luogo di arrivo sul territorio nazionale le frattaglie di cui al paragrafo 1 debbono essere trasportate, entro contenitori a tenuta stagna e sigillati o su mezzi di trasporto con piano di carico a tenuta stagna e sigillati, direttamente allo stabilimento di destinazione riconosciuto idoneo alla trasformazione. Tuttavia, in caso di necessità, le frattaglie di cui sopra possono essere trasportate temporaneamente in un deposito frigorifero all'uopo designato e posto sotto controllo veterinario, alla condizione che siano rispettate le condizioni di trasporto più sopra indicate;

c) l'arrivo delle frattaglie sul territorio nazionale dev'essere segnalato telegraficamente a cura del servizio veterinario di confine, porto od aeroporto all'autorità veterinaria locale sotto la cui giurisdizione ricade lo stabilimento di destinazione e, se del caso, il deposito frigorifero;

d) durante il processo di trasformazione la materia prima deve essere sterilizzata in contenitori ermeticamente chiusi così da raggiungere un valore in FC non inferiore a 3. Il prodotto finito deve essere sottoposto a controllo veterinario per accertare il conseguimento del suddetto valore;

e) i veicoli, i contenitori nonché i mezzi di trasporto di cui alla precedente lettera *b)*, come pure tutte le attrezzature e gli utensili entrati in contatto con le frattaglie in questione prima della loro sterilizzazione, debbono essere puliti e disinfettati, mentre gli imballaggi ed i condizionamenti debbono essere distrutti in un inceneritore.

Art. 5.

Fatte salve le disposizioni di cui alla circolare n. 88 del 26 maggio 1967 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 1973, citate in premessa, l'importazione dal Brasile di organi, ghiandole e tessuti della specie bovina, ovina, caprina ed equina per la produzione di medicinali è consentita limitatamente ai prodotti originari e provenienti dagli Stati di Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Paranà, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiàs, Bahia ed Espirito Santo e a condizione che il previsto certificato sanitario di scorta sia integrato da una dichiarazione veterinaria attestante che i prodotti sono stati:

ricavati in stabilimenti autorizzati ad esportare carni in Italia;

ottenuti da animali nati ed allevati negli Stati di Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Paranà, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiàs, Bahia ed Espirito Santo provenienti, qualora trattasi di bovini, ovini e caprini, da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti sessanta giorni ed intorno ai quali, nel raggio di 25 chilometri non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni.

Art. 6.

L'ordinanza ministeriale 25 gennaio 1985 relativa alle condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dal Brasile (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 1985) modificata con ordinanza ministeriale 4 novembre 1985 è abrogata.

Art. 7.

Il presente ordinanza entra immediatamente in vigore alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1986

p. *Il Ministro:* CAVIGLIASSO

ALLEGATO *A*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) disossate, escluse le frattaglie, di bovini, destinate alla Comunità economica europea

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di polizia sanitaria (2): ....

Paese esportatore: Brasile (Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Paranà, Rio de Janeiro, Goiàs, Bahia, Espirito Santo).

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: ....

(facoltativo)

I. Identificazione delle carni:

Carni di bovini ....

Tipo dei pezzi (3): ....

Tipo di imballaggio: ....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. Provenienza delle carni:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) ....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) ....

III. Destinazione delle carni:

Le carni sono spedite da: ....

(luogo di spedizione)

a: ....

(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (4): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

IV. Attestato di sanità:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) le carni fresche disossate sopradescritte derivano:

- da bovini che hanno soggiornato in territorio brasiliano (Stati di Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Paranà, Rio de Janeiro, Goiàs, Bahia, Espirito Santo) per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;
- da bovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale;
- da bovini provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei sessanta giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;
- da bovini che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;
- da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* di cui al cap. V dell'allegato I della direttiva n. 64/433/CEE modificata da ultimo dalla direttiva n. 83/90/CEE, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;

2) le carni fresche disossate provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo ufficiale;

3) le carni fresche disossate descritte qui sotto provengono da carcasse (i) che hanno subito una maturazione a una temperatura ambiente superiore a + 2 °C per almeno ventiquattro ore prima del disossamento (ii) e nelle quali, dopo maturazione e prima che le ossa siano lavate, il valore del PH misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi è stato registrato a meno di 6,0 in ciascun caso;

4) ....

Fatto a ...., il ....

Timbro

....

(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Carni fresche: tutte le parti di animali domestici della specie bovina, idonee al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo.

(3) L'importazione delle carni fresche disossate di bovini, è autorizzata soltanto dopo disossamento totale e previa asportazione delle principali ghiandole linfatiche accessibili.

(4) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO *B*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di solipedi domestici destinate alla Comunità economica europea

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di polizia sanitaria (2): ....

Paese esportatore: Brasile.

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: ....
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni:

Carni di solipedi domestici: ....

Tipo dei pezzi ....

Tipo d'imballaggio: ....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. Provenienza delle carni:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i) ....

....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) ....

....

III. Destinazione delle carni:

Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

IV. Attestato di sanità:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che: le carni fresche sopra descritte derivano da animali che hanno soggiornato in territorio brasiliano per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

Fatto a ...., il ....

Timbro

....
(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Carni fresche: tutte le parti di solipedi domestici idonee al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo quando il Paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per impieghi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'art. 19, lettera *a)*, della direttiva n. 72/462/CEE.

(3) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO *C*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a frattaglie (1) autorizzate dall'art. 1 (1) (c), (cuori, muscoli diaframmatici e lingue) di bovini, ovini destinate alla Comunità economica europea.

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di polizia sanitaria (2): ....

Paese esportatore: Brasile (Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Paranà, Rio de Janeiro, Goiàs, Bahia, Espirito Santo).

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: ....
(facoltativo)

I. Identificazione delle frattaglie:

Frattaglie di bovini ....

Tipo di frattaglie: (cuori/muscoli diaframmatici/lingue).

Tipo di imballaggio: ....

Numero degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. Provenienza delle frattaglie:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i) ....

....

....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) ....

....

III. Destinazione delle carni:

Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

IV. Attestato di sanità:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) le frattaglie sopradescritte derivano:

- da bovini che hanno soggiornato in territorio brasiliano (Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Paranà, Rio de Janeiro, Goiàs, Bahia, Espirito Santo) per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;
- da bovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale;
- da bovini provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei sessanta giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;
- da bovini che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;
- da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* di cui al cap. V dell'allegato I della direttiva n. 64/433/CEE modificata da ultimo dalla direttiva n. 83/90/CEE, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;

2) le frattaglie provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

3) le frattaglie sopradescritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore + 2 °C per almeno tre ore per i muscoli diaframmatici il periodo di maturazione è di almeno ventiquattro ore;

4) ....

Fatto a ...., il ....

Timbro

....

(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Nelle condizioni previste dall'art. 1 (c), possono essere importate solamente le seguenti frattaglie bovine: i cuori e i diaframmi dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo e il grasso aderente sono stati completamente eliminati, le lingue con epitelio e senza ossa, né cartilagini né amigdale.

(2) Facoltativo.

(3) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO *D*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a frattaglie (1) autorizzate dall'art. 4 di bovini, ovini destinate alla Comunità economica europea per la trasformazione

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di polizia sanitaria (2): ....

Paese esportatore: Brasile (Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Paranà, Rio de Janeiro, Goiàs, Bahia, Espirito Santo).

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: ....

(facoltativo)

I. Identificazione delle frattaglie (1):

Frattaglie di bovini ....

Tipo di frattaglie: ....

Tipo di imballaggio: ....

Numero degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. Provenienza delle frattaglie:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i) ....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratori(i) di sezionamento riconosciuto(i) ....

III. Destinazione delle carni:

Le carni sono spedite da: ....

(luogo di spedizione)

a: ....

(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: stabilimenti approvati per la trasformazione delle carni per il consumo umano (4) alimenti per animali domestici (4).

IV. Attestato di sanità:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) le frattaglie sopradescritte derivano:

- da bovini che hanno soggiornato in territorio brasiliano (Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Paranà, Rio de Janeiro, Goiàs, Bahia, Espirito Santo) per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;
- da bovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale;
- da bovini provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei sessanta giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;
- da bovini che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;
- da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* di cui al cap. V dell'allegato I della direttiva n. 64/433/CEE modificata da ultimo dalla direttiva n. 83/90/CEE, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;

2) le frattaglie provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

3) le frattaglie sopradescritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore + 2 °C per almeno tre ore; per i muscoli masseteri il periodo di maturazione è di almeno ventiquattro ore;

4) ....

Fatto a ...., il ....

Timbro

....

(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Nelle condizioni previste dall'art. 2, si possono importare solamente le seguenti frattaglie bovine: i fegati dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente e il grasso sono stati completamente eliminati, secondo le disposizioni dell'art. 18 (2) della direttiva n. 72/462/CEE, i muscoli masseteri interi incisi in conformità al paragrafo 41 (A) del cap. VII dell'allegato I della direttiva n. 64/433/CEE e dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente e il grasso sono stati completamente eliminati. Possono essere importati nelle condizioni previste all'art. 2 anche i polmoni puliti di bovini destinati esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali domestici di compagnia, da cui siano stati asportati la trachea, i grossi bronchi, o i gangli mediastinici e bronchiali ed altre frattaglie senz'osso o cartilagine dalle quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente, il grasso ed il muco sono stati completamente eliminati.

(2) Facoltativo.

(3) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(4) Cancellare la dicitura inutile.

(5) Eventuali condizioni supplementari.

87A0123

ORDINANZA 20 dicembre 1986.

Condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dal Paraguay.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio dereto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visti gli articoli 11 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462/CEE del 12 dicembre 1972 relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi;

Vista la direttiva del Consiglio n. 83/91/CEE del 7 febbraio 1983, che modifica le direttive n. 72/462/CEE e n. 77/96/CEE;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985 recante norme sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione e la bollatura delle carni fresche in importazione;

Vista la circolare ministeriale n. 88 del 26 maggio 1967, concernente l'importazione di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 1973, recante norme in materia di autorizzazioni sanitarie per l'importazione di carni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 15 novembre 1973;

Vista la decisione della commissione della Comunità economica europea del 9 aprile 1986 relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dal Paraguay;

Ritenuto necessario conformarsi alle disposizioni stabilite in sede comunitaria con la suddetta decisione;

Ordina:

Art. 1.

Fatte salve le condizioni igienico-sanitarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 889/1982 citato in premessa, è consentita l'importazione dal Paraguay di carni fresche delle seguenti categorie:

a) carni fresche refrigerate o congelate disossate di bovini, escluse le frattaglie dalle quali siano stati asportati i principali linfonodi accessibili e che abbiano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all'allegato *A* che dovrà scortare le carni stesse, redatto nelle lingue italiana e spagnola;

b) carni fresche refrigerate o congelate di solipedi domestici, che abbiano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all'allegato *B* che dovrà scortare le carni stesse, redatto nelle lingue italiana e spagnola:

cuori completamente puliti;
muscoli diaframmatici completamente puliti;
lingue completamente pulite, con epitelio e senza osso né cartilagine né tonsille, che abbiano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria conforme al modello, nelle lingue di cui all'allegato *C* che dovrà scortare le frattaglie stesse redatto nelle lingue italiana e spagnola.

Art. 2.

Le carni e le frattaglie refrigerate o congelate di specie animale, di categorie e di provenienze indicate al precedente art. 1 devono essere scortate oltre che dal certificato di polizia sanitaria, anche dal certificato di sanità conforme al modello di cui all'allegato II del decreto ministeriale 15 marzo 1985, integrato dalla dichiarazione che le carni provengono da animali che non sono stati trattati con sostanze tireostatiche ed estrogene e che non contengono residui ad azione tireostatica ed estrogena.

Art. 3.

Non è consentita l'importazione dal Paraguay di carni e frattaglie fresche, refrigerate o congelate, bovine ed equine diverse dalle categorie e dalle provenienze indicate al precedente art. 1 nonché di carni e frattaglie di specie animali aftoso-sensibili.

Art. 4.

In deroga all'art. 3 potrà essere consentita con autorizzazione ministeriale rilasciata di volta in volta anche l'importazione dei seguenti tipi di frattaglie di bovini:

fegati completamente rifilati;

muscoli masseteri completamente rifilati;

polmoni rifilati;

altre frattaglie rifilate, senza osso né cartilagine,

alla condizione che sussistano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all'allegato *D* che dovrà scortare le frattaglie stesse redatto, nelle lingue italiana e spagnola.

I muscoli masseteri possono essere destinati tanto al consumo umano quanto alla trasformazione in alimenti per animali domestici.

I polmoni, i fegati e le altre frattaglie debbono essere destinate esclusivamente alla produzione di alimenti per animali domestici.

L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 di cui sopra, per l'importazione delle suddette frattaglie destinate sia al consumo umano sia alla produzione di alimenti per animali domestici, è rilasciata soltanto a stabilimenti appositamente designati riconosciuti idonei e sotto controllo veterinario permanente che debbono fornire la garanzia che la materia prima verrà utilizzata esclusivamente per gli scopi previsti, che la stessa non verrà in nessun caso a contatto con altri prodotti non sterilizzati né lascerà allo stato originario lo stabilimento, fatti salvi i casi di emergenza in cui essa dovesse essere trasportata in impianti per la distruzione, posti sotto controllo veterinario.

L'importazione delle frattaglie di cui al paragrafo 1 è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

a) la materia prima dev'essere presentata in contenitori a tenuta stagna e sigillati. Per i muscoli masseteri destinati al consumo umano, i cartoni, i contenitori ed i documenti di scorta debbono riportare, nelle lingue italiana e spagnola, la seguente menzione: «Da usare esclusivamente per la produzione di prodotti a base di carne cotti». Per i fegati, i muscoli masseteri, i polmoni e le altre frattaglie destinati alla produzione di alimenti per animali domestici, i cartoni, i contenitori ed i documenti di scorta debbono riportare, nelle lingue italiana e spagnola, la seguente menzione: «Da usare esclusivamente per la produzione di alimenti per animali». In entrambi i casi di cui sopra i contenitori ed i documenti di scorta debbono recare il nome e l'indirizzo dello stabilimento di destinazione;

b) dal luogo di arrivo sul territorio nazionale, le frattaglie di cui al paragrafo 1 debbono essere trasportate, entro i contenitori a tenuta stagna e sigillati o su mezzi di trasporto con piano di carico a tenuta stagna e sigillati, direttamente allo stabilimento di destinazione riconosciuto idoneo alla trasformazione. Tuttavia, in caso di necessità, le frattaglie di cui sopra possono essere trasportate temporaneamente in un deposito frigorifero all'uopo designato e posto sotto controllo veterinario, alla condizione che siano rispettate le condizioni di trasporto più sopra indicate;

c) l'arrivo delle frattaglie sul territorio nazionale dev'essere segnalato telegraficamente a cura del servizio veterinario di confine, porto od aeroporto all'autorità veterinaria locale sotto la cui giurisdizione ricade lo stabilimento di destinazione e, se del caso, il deposito frigorifero;

d) durante il processo di trasformazione la materia prima deve essere sterilizzata in contenitori ermeticamente chiusi così da raggiungere un valore in FC non inferiore a 3. Il prodotto finito deve essere sottoposto a controllo veterinario per accertare il conseguimento del suddetto valore;

e) i veicoli, i contenitori nonché i mezzi di trasporto di cui alla precedente lettera *b)*, come pure tutte le attrezzature e gli utensili entrati in contatto con le frattaglie in questione prima della loro sterilizzazione, debbono essere puliti e disinfettati, mentre gli imballaggi ed i condizionamenti debbono essere distrutti in un inceneritore.

Art. 5.

Fatte salve le disposizioni di cui alla circolare n. 88 del 26 maggio 1967 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 1973, citato in premessa, l'importazione dal Paraguay di organi, ghiandole e tessuti per la protezione di medicinali è consentita a condizione che il previsto certificato sanitario di scorta sia integrato da una dichiarazione veterinaria attestante che i prodotti sono stati:

ricavati in stabilimenti autorizzati ad esportare carni in Italia;

ottenuti da animali nati ed allevati in Paraguay, provenienti qualora trattasi di fessipedi, da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti sessanta giorni ed intorno ai quali, nel raggio di 25 chilometri non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni.

Art. 6.

L'ordinanza ministeriale 25 gennaio 1985 relativa alle condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dal Paraguay (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28, del 2 febbraio 1985) modificata con ordinanza ministeriale 4 novembre 1985 è abrogata.

Art. 7.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1986

p. *Il Ministro:* CAVIGLIASSO

ALLEGATO *A*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) disossate, escluse le frattaglie, di bovini, destinate alla Comunità economica europea

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di polizia sanitaria (2):..........................

Paese esportatore: Paraguay.

Ministero:..

Dipartimento:...

Riferimenti: ....
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni:
Carni di bovini...
Tipo dei pezzi (3): ....
Tipo di imballaggio:..
Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....
Peso netto:..

II. Provenienza delle carni:
Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i)..
....
Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i)......................
....

III. Destinazione delle carni:
Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)
a: ....
(Paese e luogo di destinazione)
con il seguente mezzo di trasporto (4):.............................
Nome e indirizzo dello speditore:....................................
....
Nome e indirizzo del destinatario:...................................
....

IV. Attestato di sanità:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) le carni fresche disossate sopradescritte derivano:

da bovini che hanno soggiornato in territorio paraguaiano per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

da bovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale;

da bovini provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei sessanta giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

da bovini che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono sati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* di cui al cap. V dell'allegato I della direttiva n. 64/433/CEE modificata da ultimo dalla direttiva n. 83/90/CEE, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;

2) le carni fresche disossate provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo ufficiale;

3) le carni fresche disossate descritte qui sotto provengono da carcasse (i) che hanno subito una maturazione a una temperatura ambiente superiore a + 2 °C per almeno ventiquattro ore prima del disossamento (ii) e nelle quali, dopo maturazione e prima che le ossa siano lavate, il valore del PH misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi è stato registrato a meno di 6,0 in ciascun caso;

4) ....

Fatto a .... il ....

Timbro

....
(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Carni fresche: tutte le parti di animali domestici della specie bovina, idonee al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo.

(3) L'importazione delle carni fresche disossate di bovini, è autorizzata soltanto dopo disossamento totale e previa asportazione delle principali ghiandole linfatiche accessibili.

(4) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO *B*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di solipedi domestici destinate alla Comunità economica europea

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di polizia sanitaria (2): ....

Paese esportatore: Paraguay.

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: ....
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni:

Carni di solipedi domestici.

Tipo dei pezzi ....

Tipo di imballaggio: ....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. Provenienza delle carni:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i) ....

....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) ....

....

III. Destinazione delle carni:

Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

IV. Attestato di sanità:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che: le carni fresche sopra descritte derivano da animali che hanno soggiornato in territorio paraguaiano per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

Fatto a ...., il ....

Timbro

....
(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Carni fresche: tutte le parti di solipedi domestici idonee al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo quando il Paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per impieghi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'art. 19, lettera *a)*, della direttiva n. 72/462/CEE.

(3) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO *C*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a frattaglie (1) autorizzate dall'art. 1 (c), (cuori, muscoli diaframmatici e lingue) di bovini, destinate alla Comunità economica europea.

Paese di destinazione:

Numero del certificato di polizia sanitaria (2):

Paese esportatore: Paraguay.

Ministero:.

Dipartimento:

Riferimenti:

(facoltativo)

I. Identificazione delle frattaglie (1):

Frattaglie di bovini.

Tipo di frattaglie: (cuori/muscoli diaframmatici/lingue).

Tipo di imballaggio:.

Numero degli imballaggi:

Peso netto:

II. Provenienza delle frattaglie:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i).

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i)

III. Destinazione delle carni:

Le carni sono spedite da:

(luogo di spedizione)

a:

(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3):

Nome e indirizzo dello speditore:.

Nome e indirizzo del destinatario:.

IV. Attestato di sanità:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) le frattaglie sopradescritte derivano:

da bovini che hanno soggiornato in territorio paraguaiano per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

da bovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale;

da bovini provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei sessanta giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

da bovini che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* di cui al cap. V dell'allegato I della direttiva n. 64/433/CEE modificata da ultimo dalla direttiva n. 83/90/CEE, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;

2) le frattaglie provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo ufficiale;

3) le frattaglie sopradescritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2 °C per almeno tre ore; per i muscoli diaframmatici il periodo di maturazione è di almeno ventiquattro ore;

4)

Fatto a , il

Timbro

(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Nelle condizioni previste dall'art. 1 (c), possono essere importate solamente le seguenti frattaglie bovine: i cuori e i diaframmi dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo e il grasso aderente sono stati completamente eliminati, le lingue con epitelio e senza ossa, né cartilagini né amigdale.

(2) Facoltativo.

(3) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO *D*

CERTIFICATO DI POLIZIA VETERINARIA

relativo a frattaglie (1) autorizzate dall'art. 4 di bovini, destinate alla Comunità economica europea

Paese di destinazione:

Numero del certificato di polizia veterinaria (2):.

Paese esportatore: Paraguay.

Ministero:...

Dipartimento:.

Riferimenti:

(facoltativo)

I. Identificazione delle frattaglie (1):

Frattaglie di bovini.

Tipo di frattaglie:

Tipo d'imballaggio:

Numero degli imballaggi:

Peso netto:.

II. Provenienza delle frattaglie:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i).

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i).

III. Destinazione delle frattaglie:

Le carni sono spedite da:.

(luogo di spedizione)

a:

(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3):

Nome e indirizzo dello speditore:.

Nome e indirizzo del destinatario: stabilimenti approvati per la trasformazione delle carni per il consumo umano (4) alimenti per animali domestici (4).

IV. Attestato di sanità:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) le frattaglie sopradescritte derivano:

- da bovini che hanno soggiornato in territorio paraguaiano per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;
- da bovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale;
- da bovini provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei sessanta giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;
- da bovini che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono sati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;
- da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* di cui al cap. V dell'allegato I della direttiva n. 64/433/CEE modificata da ultimo dalla direttiva n. 83/90/CEE, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;

2) le frattaglie provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

3) le frattaglie sopradescritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2 °C per almeno tre ore; per i muscoli masseteri il periodo di maturazione è di almeno ventiquattro ore;

4) .... (5).

Fatto a ...., il ....

Timbro

....
(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Nelle condizioni previste dall'art. 2, si possono importare solamente le seguenti frattaglie bovine: i fegati dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente e il grasso sono stati eliminati completamente, secondo le disposizioni dell'art. 18 (2) della direttiva n. 72/462/CEE, i muscoli masseteri interi incisi in conformità al paragrafo 41 (A) del cap. VII dell'allegato I della direttiva n. 64/433/CEE (4) e dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente e il grasso sono stati completamente eliminati. Possono essere importati nelle condizioni previste all'art. 2 anche i polmoni puliti di bovini destinati esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali domestici di compagnia, da cui siano stati asportati la trachea, i grossi bronchi, o i gangli mediastinici e bronchiali ed altre frattaglie senz'osso o cartilagine dalle quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente, il grasso ed il muco sono stati completamente eliminati.

(2) Facoltativo.

(3) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(4) Cancellare la dicitura inutile.

(5) Eventuali condizioni supplementari.

87A0124

ORDINANZA 20 dicembre 1986.

Condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dall'Uruguay.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio dereto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visti gli articoli 11 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462/CEE del 12 dicembre 1972 relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi;

Vista la direttiva del Consiglio n. 83/91/CEE del 7 febbraio 1983, che modifica le direttive n. 72/462/CEE e n. 77/96/CEE;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985 recante norme sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione e la bollatura delle carni fresche in importazione;

Vista la circolare ministeriale n. 88 del 26 maggio 1967, concernente l'importazione di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 1973, recante norme in materia di autorizzazioni sanitarie per l'importazione di carni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 15 novembre 1973;

Vista la decisione della commissione della Comunità economica europea del 9 aprile 1986 relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Uruguay;

Ritenuto necessario conformarsi alle disposizioni stabilite in sede comunitaria con la suddetta decisione;

Ordina:

Art. 1.

Fatte salve le condizioni igienico-sanitarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 889/1982 citato in premessa, è consentita l'importazione dall'Uruguay di carni fresche delle seguenti categorie:

a) carni fresche refrigerate o congelate disossate di bovini, ovini e caprini, escluse le frattaglie dalle quali siano stati asportati i principali linfonodi accessibili e che abbiano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all'allegato *A* che dovrà scortare le carni stesse, redatto nelle lingue italiana e spagnola;

b) carni fresche refrigerate o congelate di solipedi domestici, che abbiano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all'allegato *B* che dovrà scortare le carni stesse, redatto nelle lingue italiana e spagnola:

cuori completamente puliti;
muscoli diaframmatici completamente puliti;

lingue completamente pulite, con epitelio e senza osso né cartilagine né tonsille, che abbiano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria conforme al modello, nelle lingue di cui all'allegato *C* che dovrà scortare la frattaglie stesse redatto nelle lingue italiana e spagnola.

Art. 2.

Le carni e le frattaglie refrigerate o congelate di specie animale, di categorie e di provenienze indicate al precedente art. 1 devono essere scortate oltre che dal certificato di polizia sanitaria, anche dal certificato di sanità conforme al modello di cui all'allegato II del decreto ministeriale 15 marzo 1985, integrato dalla dichiarazione che le carni provengono da animali che non sono stati trattati con sostanze tireostatiche ed estrogene e che non contengono residui ad azione tireostatica ed estrogena.

Art. 3.

Non è consentita l'importazione dall'Uruguay di carni e frattaglie fresche, refrigerate o congelate, bovine ed equine diverse dalle categorie e dalle provenienze indicate al precedente art. 1 nonché di carni e frattaglie di specie animali aftoso-sensibili.

Art. 4.

In deroga all'art. 3 potrà essere consentita con autorizzazione ministeriale rilasciata di volta in volta anche l'importazione dei seguenti tipi di frattaglie di bovini:

fegati completamente rifilati;

muscoli masseteri completamente rifilati;

polmoni rifilati;

altre frattaglie rifilate, senza osso né cartilagine,

alla condizione che sussistano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all'allegato *D* che dovrà scortare le frattaglie stesse redatto nelle lingue italiana e spagnola.

I muscoli masseteri possono essere destinati tanto al consumo umano quanto alla trasformazione in alimenti per animali domestici.

I polmoni, i fegati e le altre frattaglie debbono essere destinate esclusivamente alla produzione di alimenti per animali domestici.

L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 di cui sopra, per l'importazione delle suddette frattaglie destinate sia al consumo umano sia alla produzione di alimenti per animali domestici, è rilasciata soltanto a stabilimenti appositamente designati riconosciuti idonei e sotto controllo veterinario permanente che debbono fornire la garanzia che la materia prima verrà utilizzata esclusivamente per gli scopi previsti, che la stessa non verrà in nessun caso a contatto con altri prodotti non sterilizzati né lascerà allo stato originario lo stabilimento, fatti salvi i casi di emergenza in cui essa dovesse essere trasportata in impianti per la distruzione, posti sotto controllo veterinario.

L'importazione delle frattaglie di cui al paragrafo 1 è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

a) la materia prima dev'essere presentata in contenitori a tenuta stagna e sigillati. Per i muscoli masseteri destinati al consumo umano, i cartoni, i contenitori ed i documenti di scorta debbono riportare, nelle lingue italiana e spagnola, la seguente menzione: «Da usare esclusivamente per la produzione di prodotti a base di carne cotti». Per i fegati, i muscoli masseteri, i polmoni e le altre frattaglie destinati alla produzione di alimenti per animali domestici, i cartoni, i contenitori ed i documenti di scorta debbono riportare, nelle lingue italiana e spagnola, la seguente menzione: «Da usare esclusivamente per la produzione di alimenti per animali».

In entrambi i casi di cui sopra i contenitori ed i documenti di scorta debbono recare il nome e l'indirizzo dello stabilimento di destinazione;

b) dal luogo di arrivo sul territorio nazionale, le frattaglie di cui al paragrafo 1 debbono essere trasportate, entro contenitori a tenuta stagna e sigillati o su mezzi di trasporto con piano di carico a tenuta stagna e sigillati, direttamente allo stabilimento di destinazione riconosciuto idoneo alla trasformazione. Tuttavia, in caso di necessità, le frattaglie di cui sopra possono essere trasportate temporaneamente in un deposito frigorifero all'uopo designato e posto sotto controllo veterinario, alla condizione che siano rispettate le condizioni di trasporto più sopra indicate;

c) l'arrivo delle frattaglie sul territorio nazionale dev'essere segnalato telegraficamente a cura del servizio veterinario di confine, porto od aeroporto all'autorità veterinaria locale sotto la cui giurisdizione ricade lo stabilimento di destinazione e, se del caso, il deposito frigorifero;

d) durante il processo di trasformazione la materia prima deve essere sterilizzata in contenitori ermeticamente chiusi così da raggiungere un valore in FC non inferiore a 3. Il prodotto finito deve essere sottoposto a controllo veterinario per accertare il conseguimento del suddetto valore;

e) i veicoli, i contenitori nonché i mezzi di trasporto di cui alla precedente lettera *b)*, come pure tutte le attrezzature e gli utensili entrati in contatto con le frattaglie in questione prima della loro sterilizzazione, debbono essere puliti e disinfettati, mentre gli imballaggi ed i condizionamenti debbono essere distrutti in un inceneritore.

Art. 5.

Fatte salve le disposizioni di cui alla circolare n. 88 del 26 maggio 1967 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 1973, citato in premessa, l'importazione dall'Uruguay di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali è consentita a condizione che il previsto certificato sanitario di scorta sia integrato da una dichiarazione veterinaria attestante che i prodotti sono stati:

ricavati in stabilimenti autorizzati ad esportare carni in Italia;

ottenuti da animali nati ed allevati in Uruguay, provenienti qualora trattasi di fessipedi, da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti sessanta giorni ed intorno ai quali, nel raggio di 25 chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni.

Art. 6.

L'ordinanza ministeriale 25 gennaio 1985 relativa alle condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dall'Uruguay (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 1985) modificata con ordinanza ministeriale 4 novembre 1985 è abrogata.

Art. 7.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1986

p. *Il Ministro:* CAVIGLIASSO

ALLEGATO *A*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) disossate, escluse le frattaglie, di bovini, ovini e caprini, destinate alla Comunità economica europea

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di polizia sanitaria (2): ....

Paese esportatore: Uruguay.

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: ....
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni:

Carni di ....
(specie animale)

Tipo dei pezzi (3): ....

Tipo di imballaggio: ....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. Provenienza delle carni:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) ....

....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) ....

....

III. Destinazione delle carni:

Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (4): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

IV. Attestato di sanità:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) le carni fresche disossate sopradescritte derivano:

- da animali che hanno soggiornato in territorio uruguaiano per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;
- da animali che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale;
- da animali provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei sessanta giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;
- da animali che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;
- da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* di cui al cap. V dell'allegato I della direttiva n. 64/433/CEE modificata da ultimo, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;
- nel caso di carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie, in conseguenza del manifestarsi di un caso di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti,

2) le carni fresche disossate provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo ufficiale;

3) le carni fresche disossate descritte qui sotto provengono da carcasse (i) che hanno subito una maturazione a una temperatura ambiente superiore a + 2° C per almeno ventiquattro ore prima del disossamento (ii) e nelle quali, dopo maturazione e prima che le ossa siano lavate, il valore del PH misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi è stato registrato a meno di 6,0 in ciascun caso;

4) ....

Fatto a ...., il ....

Timbro

....
(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Carni fresche: tutte le parti di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina, idonee al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo.

(3) L'importazione delle carni fresche disossate di bovini, ovini e caprini, è autorizzata soltanto dopo disossamento totale e previa asportazione delle principali ghiandole linfatiche accessibili.

(4) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO *B*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di solipedi domestici destinate alla Comunità economica europea

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di polizia sanitaria (2): ....

Paese esportatore: Uruguay.

Ministero ....

Dipartimento ....

Riferimenti: ....
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni:

Carni di solipedi domestici.

Tipo dei pezzi ....

Tipo di imballaggio: ....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. Provenienza delle carni:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i) ....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) ....

III. Destinazione delle carni:

Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

IV. Attestato di sanità:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che: le carni fresche sopra descritte derivano da animali che hanno soggiornato in territorio uruguaiano per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

Fatto a ...., il ....

Timbro

(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Carni fresche: tutte le parti di solipedi domestici idonee al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo quando il Paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per impieghi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'art. 19, lettera *a)*, della direttiva n. 72/462/CEE.

(3) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO *C*

CERTIFICATO DI SANITÀ

relativo a frattaglie (1) autorizzate dall'art. 1 (c), (cuori, muscoli diaframmatici e lingue) di bovini, destinate alla Comunità economica europea.

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di polizia sanitaria (2): ....

Paese esportatore: Uruguay.

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: ....
(facoltativo)

I. Identificazione delle frattaglie (1):

Frattaglie di bovini.

Tipo di frattaglie: (cuori/muscoli diaframmatici/lingue).

Tipo d'imballaggio: ....

Numero degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. Provenienza delle frattaglie:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) ....

....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) ....

....

III. Destinazione delle frattaglie:

Le frattaglie sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

IV. Attestato di sanità:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) le frattaglie sopra descritte derivano:

- da bovini che hanno soggiornato in territorio uruguaiano per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;
- da bovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale;
- da bovini provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei sessanta giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;
- da bovini che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;
- da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* di cui al cap. V dell'allegato I della direttiva n. 64/433/CEE modificata da ultimo, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;

2) le frattaglie provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

3) le frattaglie sopradescritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2 °C per almeno tre ore; per i muscoli diaframmatici il periodo di maturazione è di almeno ventiquattro ore;

4) ....

Fatto a ...., il ....

Timbro

(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Nelle condizioni previste dall'art. 1 (1) (c), possono essere importate solamente le seguenti frattaglie bovine: i cuori e i diaframmi dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo e il grasso aderente sono stati completamente eliminati, le lingue con epitelio e senza ossa, né cartilagini né amigdale.

(2) Facoltativo.

(3) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO *D*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a frattaglie (1), autorizzate dall'art. 4, di bovini, destinate alla Comunità economica europea per la trasformazione

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di polizia sanitaria (2): ....

Paese esportatore: Uruguay.

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: ....
(facoltativo)

I. Identificazione delle frattaglie (1):
Frattaglie di bovini.
Tipo di frattaglie: ....
Tipo di imballaggio: ....
Numero degli imballaggi: ....
Peso netto: ....

II. Provenienza delle frattaglie:
Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) ....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) ....

III. Destinazione delle frattaglie:
Le frattaglie sono spedite da:
(luogo di spedizione)
a: ....
(Paese e luogo di destinazione)
con il seguente mezzo di trasporto (3): ....
Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: stabilimenti approvati per la trasformazione delle carni per il consumo umano (4)/alimenti per animali domestici (4).

IV. Attestato di sanità:
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) le frattaglie sopra descritte derivano:
- da bovini che hanno soggiornato in territorio uruguaiano per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;
- da bovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale;
- da bovini provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei sessanta giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;
- da bovini che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono sati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;
- da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* di cui al cap. V dell'allegato I della direttiva n. 64/433/CEE modificata da ultimo, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;

2) le frattaglie provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

3) le frattaglie sopradescritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2 °C per almeno tre ore; per i muscoli masseteri il periodo di maturazione è di almeno ventiquattro ore;

4) .... (5).

Fatto a ...., il ....

Timbro

....
(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Nelle condizioni previste all'art. 2, si possono importare solamente le seguenti frattaglie bovine: i fegati dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente e il grasso sono stati completamente eliminati, secondo le disposizioni dell'art. 18 (2) della direttiva n. 72/462/CEE, i muscoli masseteri interi incisi in conformità al paragrafo 41 (A) del cap. VII dell'allegato I della direttiva n. 64/433/CEE e dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente e il grasso sono stati completamente eliminati. Possono essere importati nelle condizioni previste all'art. 2 anche i polmoni puliti di bovini destinati esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali domestici di compagnia, da cui siano stati asportati la trachea, i grossi bronchi, o i gangli mediastinici e bronchiali ed altre frattaglie senz'osso o cartilagine dalle quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente, il grasso ed il muco sono stati completamente eliminati.

(2) Facoltativo.

(3) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(4) Cancellare la dicitura inutile.

(5) Eventuali condizioni supplementari.

87A0125

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, 37 e 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Fallone Carmelo, esercente in Taviano, distretto notarile di Lecce, dal 9 gennaio 1987;

Luti de Sère Carlo, esercente in Bologna, dall'11 gennaio 1987;

Tessaro Fortunato, esercente in Thiene, distretto notarile di Vicenza, dal 16 gennaio 1987;

Scatà Guglielmo, esercente in Torino, dal 19 gennaio 1987;

Bonanni Gian Giuseppe, esercente in Genova, dal 29 gennaio 1987;

Alioto Andrea, esercente in Milazzo, distretto notarile di Messina, dal 30 gennaio 1987;

Pedraglio Achille, esercente in Como, dal 16 febbraio 1987;

Lombardo Angelo, esercente in Castelvetrano, distretto notarile di Trapani, dal 25 febbraio 1987.

87A0306

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di S. Maria a Monte

Con decreto ministeriale n. 14/5641 del 17 dicembre 1986 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di S. Maria a Monte (Pisa) e concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1987, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 185.846.840 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 194.971.500 iscritto a ruolo a nome delle ditte Lichi Augusto, Panicucci Franca e Pagni Ilio.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Pisa darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

87A0469

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario liquidatore delle società per azioni «Columbia» e «Centrale», in Roma

Con decreti ministeriali in data 7 gennaio 1987, l'avv. Cesare Previti e stato nominato commissario liquidatore delle società per azioni «Columbia» e «Centrale», con sedi in Roma, in sostituzione dell'avv. Carlo Nicolò.

Al liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso mensile di L. 2.000.000 per ciascuna società, a titolo di acconto delle competenze spettantigli per l'opera prestata. Il compenso definitivo sara erogato al termine delle operazioni liquidatorie, ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 1976.

87A0468

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46:

Provincia di Arezzo:

530-AR: Petruzzi Gianfranco, con sede in Civitella in Val di Chiana.

Provincia di Catania:

33-CT: Caruso Maria Rosa, con sede in Catania.

Provincia di Imperia:

18-IM: Rossetti Alessandro, con sede in Sanremo;

22-IM: Soc. Goldsmiths & Jewellsmiths di Gatti Francesco, con sede in Sanremo;

46-IM: Parente Giovanni, con sede in Sanremo;

38-IM: Organizzazione C.E.C. di Pignotti Carlo, con sede in Sanremo.

Provincia di Macerata:

26-MC: Morbidoni e Pellegrini, con sede in Recanati.

Provincia di Milano:

615-MI: Florindo Besozzi di Edoardo Besozzi & C. S.n.c., con sede in Milano;

1181-MI: Mida Ston's di Marcon Danila Maria, con sede in Milano;

1194-MI: Taglio e lavorazione pietre dure di Martinucci Nicola, con sede in Lainate;

1220-MI: Bertolazzi Francesco, con sede in Casal Pusterlengo.

Provincia di Napoli:

300-NA: Cozzolino Domenico, con sede in Torre del Greco;

336-NA: D'Avino Ciro, con sede in Torre del Greco;

350-NA: Vollaro Francesco, con sede in Torre del Greco;

351-NA: Napoli Mariano, con sede in Napoli;

449-NA: Ascione Antonio, con sede in Torre del Greco;

471-NA: Cozzolino Cesare, con sede in Torre del Greco;

485-NA: Casizzone Raffaele, con sede in Napoli;

500-NA: Luise Raffaele, con sede in Torre del Greco.

Provincia di Palermo:

143-PA: Sicindustria S.r.l., con sede in Palermo.

Provincia di Pescara:

10-PE: Spallone Vespasiano, con sede in Popoli.

Provincia di Roma:

103-Roma: Pagni Giuseppe, con sede in Roma;

126-Roma: S.p.a. Intermetal, con sede in Roma;

249-Roma: S.a.s. Assor, con sede in Roma;

272-Roma: S.r.l. Nino Giovanni Fumis, con sede in Roma;

274-Roma: Del Ferraro Paolo, con sede in Velletri;

322-Roma: S.r.l. S.I.L.A.M., con sede in Roma;

495-Roma: Didone Giovanni, con sede in Roma.

Provincia di Verona:

154-VR: B.D'A. S.r.l., con sede in Verona.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Coin Roberto, con sede in Vicenza, piazzale Bologna n. 6, assegnataria del marchio «1226-VI», ha prodotto regolare denuncia di smarrimento di tutti i punzoni in dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

87A0309

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, in Bologna

Con decreto ministeriale del 27 dicembre 1986 è stata approvata la modifica degli articoli 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21 e 22 dello statuto dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, con sede in Bologna.

87A0434

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª pubblicazione) Elenco n. 12

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 Mod. 241 D.P. — Data: 3 settembre 1986. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Chieti. — Intestazione: Finocchio Paolino, nato a Tornareccio (Chieti) il 4 aprile 1941. — Titoli del debito pubblico: nominativi 6. — Capitale: L. 3.990.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

87A0396

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei commissari straordinari e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana «Fede e Lavoro», società cooperativa a responsabilità limitata, in Borgata Costiera, in amministrazione straordinaria.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento dell'11 gennaio 1987, ha nominato i signori dott. Salvatore Furnari e avv. Giorgio Marcatajo commissari straordinari ed i signori dott. Sergio Amenta, avv. Giovanni Blasi e avv. Vincenzo Fragalà membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana «Fede e Lavoro», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Borgata Costiera, frazione di Mazara del Vallo (Trapani), in amministrazione straordinaria.

87A0435

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Modificazioni ai progetti di investimento approvati ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 27 novembre 1986, ha apportato le seguenti modifiche a progetti già approvati, concernenti le seguenti società:

1) *S.A.I. - Società aeronautica italiana S.p.a.* di Passignano sul Trasimeno:

a) riduzione degli investimenti da 4.125 a 2.500 milioni di lire, con la conseguente riduzione del contributo interessi sul finanziamento bancario da 2.062 a 1.250 milioni di lire;

2) *Vedril S.p.a.* di Rho:

a) sostituzione del prestito obbligazionario con il finanziamento bancario di pari importo della durata di dieci anni di cui tre di utilizzo e preammortamento.

87A0399

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982, del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministero delle finanze 17 aprile 1986, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 20 gennaio 1987 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

1) *Carburanti:*

Prodotto		
Benzina super	L./lt	1.280
Benzina super senza piombo	»	1.305
Benzina normale	»	1.230
Benzina agricola	»	213
Benzina pesca e piccola marina	»	1.183
Gasolio autotrazione	»	630
Gasolio agricoltura	»	304
Petrolio agricoltura	»	293
Gasolio pesca e piccola marina	»	279
Petrolio pesca e piccola marina	»	269

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	597	600	603	606	609
Petrolio (*)	»	640	643	646	649	652
Olio comb.le fluido	L./kg	368	371	374	377	380

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

87A0563

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia.

In relazione alle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia sono state effettuate le seguenti sostituzioni:

Gruppo 5

Membro effettivo professori ordinari:

Auriti Giacinto al posto di Spasiano Eugenio, deceduto.

Gruppo 78

Membro effettivo professori associati:

Pisciotta Maria Cristina al posto di Scalise Mario e di Molè Gabriella, dimissionari.

Gruppo 112

Membro effettivo professori ordinari:

Vescovini Federici Graziella al posto di Mazzarella Pasquale, dimissionario.

Gruppo 118

Membro effettivo professori ordinari:

Morino Abbele Francesca al posto di Banissoni Maria, dimissionaria.

Gruppo 125

Membro effettivo professori ordinari:

Pierangeli Angelo al posto di Cotrufo Maurizio, dimissionario.

Gruppo 147

Membro effettivo professori associati:

Capocchi Giuseppe al posto di Riccio Alessandro, dimissionario.

Gruppo 174

Membro effettivo professori associati:

Zecchi Gaetano al posto di Baccolini Graziano.

87A0439

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a tre posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto del personale dell'ispettorato del lavoro, da destinare nella Valle d'Aosta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario n. 1 del 31 dicembre 1986 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 12 del dicembre 1986, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1986, registro n. 15, foglio n. 61, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a tre posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale dell'ispettorato del lavoro, da destinare nella Valle d'Aosta, indetto con decreto ministeriale 4 giugno 1985.

87A0316

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Concorso ad un posto di operatore tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 relativo alla normativa concorsuale del personale non docente delle università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la tabella *D* annessa alla legge n. 590 del 1982 relativa alla situazione del ruolo organico del personale non docente dell'Università degli studi di Chieti, da cui si evince, per l'area tecnico-scientifica una disponibilità di posti, ripartiti per qualifiche e per profili, pur tenendo conto degli inquadramenti operati ai sensi dell'art. 9 della legge n. 590/82 e del disposto di cui al secondo comma dell'art. 88 della legge n. 312/1980;

Accertata la disponibilità di un posto di quinta qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica;

Vista la nota ministeriale n. 902 del 13 febbraio 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato questa Università a bandire concorsi pubblici per la copertura in ruolo di posti disponibili;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di quinta qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica, profilo di operatore tecnico, presso l'istituto di oftalmologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

Art. 2.

Riserva

A norma dell'art. 1, comma quarto, del decreto ministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare ai candidati aventi i requisiti prescritti dall'art. 84 della legge n. 312/80 è del 40%.

Art. 3.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) titolo di studio: diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978, art. 14, inerente alle mansioni specifiche del profilo professionale, più diploma di istruzione secondaria di primo grado;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Per gli appartenenti alle categorie protette della legge n. 482/68 il limite massimo di età è elevato ad anni 55.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ne possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre in qualunque momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto di requisiti prescritti.

Art. 4.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione, redatte in carta legale in conformità allo schema esemplificativo allegato, indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Chieti - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo, devono pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Esse dovranno contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

I candidati, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovranno inoltre dichiarare sotto la propria personale responsabilità, a pena di esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal punto 2) del precedente art. 3 dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

d) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

e) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 3, punto 1), del presente bando, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impieghi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali, o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la commissione esaminatrice del concorso, ai sensi dell'art. 3 del titolo I e dell'art. 9 del titolo II del decreto ministeriale del 20 maggio 1983.

Art. 6.

Prove di esame

Per lo svolgimento della prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

Le prove di esame consisteranno in due prove pratiche come da allegato programma (allegato 2).

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

A) Fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

B) Tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale.

C) Tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga una votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Art. 7.

Riserva di posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato le prove di esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e

successive modificazioni, sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti Via dei Vestini 66013 Chieti Scalo.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria, dichiarazione degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 e 8, penultimo comma, della legge n. 444/85.

La graduatoria generale di merito del concorso, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento dei loro requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati a presentare al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo, i sottoelencati documenti di rito in carta da bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, punto 1), del presente bando;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui ai numeri 1) e 7), nonché una copia dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui a numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni dall'invito a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

Nomina

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

In tal caso si farà luogo all'annullamento dell'assunzione mentre le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno compensate.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione della Corte dei conti di L'Aquila per il visto e la registrazione.

Chieti, addì 18 settembre 1986

Il rettore: CRESCENTI

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di L'Aquila, addì 11 novembre 1986
Registro n. 3 Università, foglio n. 206

ALLEGATO 1

Fac-simile della domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Via dei Vestini - 66013 CHIETI SCALO

Il sottoscritto *(a)* ....
(cognome e nome)
domiciliato in ....
(luogo e provincia)
c.a.p. .... via ....
chiede di essere ammesso al concorso ad u posto di operatore tecnico presso l'istituto di oftalmologia nella facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università, bandito nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 1987.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a ....
(luogo e provincia)
il ....;

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di............... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione);

4) non aver riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) *(b)*;

5) aver conseguito il diploma di ....
presso .... nell'anno scolastico ....;

6) dipendere dal distretto militare di .... e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal .... al .... oppure indicare se esonerato o rinviato, ecc.......................................

7) aver prestato/non aver prestato *(c)* i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni;

8) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) indicare nella presente domanda i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Data, ...

Firma *(d)* ....

(a) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(b) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(c) Cancellare la voce che non interessa.

(d) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

Prima prova pratica:
Realizzazione di grafici, tabelle e lucidi inerenti alle attività didattiche e scientifiche svolte dall'istituto.

Seconda prova pratica:
Utilizzazione di macchine e attrezzature in dotazione all'istituto.

87A0259

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1982, registro n. 90, foglio n. 296, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato un posto di tecnico coadiutore di ruolo al dipartimento di statistica dell'Università degli studi di Firenze;

Vista la nota n. 4281 del 29 ottobre 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del bando ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per la copertura del posto suddetto;

Decreta:

Art. 1.

Posto messo a concorso

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico della ex carriera di concetto (sesto livello) per la sottoindicata sede:

dipartimento di statistica . . . . posti 1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui all'art. 1 è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) aver compiuto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il diciottesimo e non aver superato il quarantesimo anno di età, salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 500 del 13 maggio 1947 e n. 1220 del 5 settembre 1947, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) idoneità fisica all'impiego;

d) aver conseguito uno dei seguenti titoli di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; diploma di maturità professionale ai sensi della legge n. 754/69; diploma di istituti magistrali e licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge n. 910/69;

e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;

f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) aver ottemperato alla legge sul reclutamento militare.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o comunque dall'accesso all'impiego.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in ogni momento con decreto motivato del rettore e sarà notificata agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, dovrà essere indirizzata al rettore dell'Università degli studi di Firenze Piazza San Marco, 4 50121 Firenze, e presentata o spedita direttamente al predetto indirizzo entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda, di cui si allega fac-simile, i candidati devono dichiarare sotto la loro personale responsabilità quanto segue:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio richiesto;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego pubblico;

9) i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalla domanda deve risultare altresì il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o dalla mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge n. 15/68 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Titoli

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti che provino il possesso degli eventuali titoli scientifici accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione.

I titoli dovranno risultare dal regolare documento rilasciato in carta legale dalle competenti autorità ovvero pubblicazioni, ecc.

Ai titoli sono riservati 20 dei 100 punti a disposizione della commissione, così suddivisi:

fino a punti 5 per titoli scientifici;

fino a punti 5 per titoli accademici;

fino a punti 10 per titoli professionali.

I titoli scientifici saranno valutati discrezionalmente dalla commissione.

I titoli accademici sono così valutati:

punti 1 per diploma di laurea;

punti 2 per diploma di laurea conseguito con la votazione di 110 e lode;

punti 1 per ogni diploma di specializzazione fino ad un massimo di punti 3.

I titoli professionali sono così valutati:

punti 2 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato presso le amministrazioni statali nonché regioni, province, comuni, enti pubblici non territoriali, ecc., con mansioni attinenti al posto messo a concorso;

punti 1 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato presso società, ditte o aziende private con mansioni attinenti al posto messo a concorso;

fino ad un massimo di punti 8;

fino a punti 2 a discrezione della commissione per attestati e diplomi professionali attinenti al posto messo a concorso.

A detti titoli corrispondono i seguenti documenti:

Titoli scientifici:

pubblicazioni o comunicazioni a convegni da cui sia possibile desumere l'attività di ricerca.

Titoli accademici:

copia autenticata del diploma di laurea o certificato di laurea contenente la votazione conseguita; copia autenticata o certificato del diploma di specializzazione;

Titoli professionali:

certificati di servizio indicanti la durata, la qualifica e le mansioni svolte;

attestati da cui risultino la durata, la qualifica e le attività svolte presso privati corredati da copia autenticata del libretto di lavoro;

certificati, attestati e diplomi di carattere professionale.

Essi devono essere rilasciati dai legali rappresentanti delle scuole o dei corsi frequentati.

I documenti di cui trattasi devono essere in regola con le norme sul bollo. Non è consentito fare riferimento a documenti in possesso o comunque giacenti presso l'amministrazione.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata e composta secondo quanto disposto dall'art. 23 della legge n. 380/70.

Art. 7.

Prove d'esame e votazioni

Le prove di esame si svolgeranno presso la sede, secondo il calendario e sul programma allegato.

Qualora si renda necessario variare il diario degli esami i candidati saranno avvertiti con congruo anticipo mediante raccomandata o telegramma con avviso di ricevimento.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso, nel locale, nel giorno e nell'ora indicati nell'allegato, per sostenere le prove. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) carta d'identità o passaporto o patente automobilistica o tessera postale o porto d'armi;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, di cui una prova pratica con relazione scritta e una prova orale.

Le prove di esame verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il tecnico sarà chiamato a svolgere nell'istituto. Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nella lingua straniera prevista nel programma e relativi a materie che formano oggetto delle altre prove.

La commissione avrà a disposizione per ciascuna prova di esame 40 punti. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano superato le due prove scritte con la media di almeno 7/10, e con non meno di 6/10 in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato riporta meno di 6/10.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento della prova orale, sono pubbliche. Al termine di ogni seduta la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con il voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 8.
Graduatoria

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio riportato secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

I candidati che siano risultati idonei e che intendano far valere i titoli di preferenza per l'ammissione nei pubblici impieghi previsti dalle vigenti disposizioni, sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti per la preferenza è di dieci giorni dalla ricezione di apposito invito da parte di questa amministrazione. Con decreto rettorale sarà approvata la graduatoria di idoneità e dichiarati i vincitori e gli idonei.

La graduatoria di idoneità sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.
Nomina

Con decreto rettorale il vincitore sarà immediatamente nominato tecnico coadiutore di ruolo in prova nel ruolo organico della ex carriera di concetto dei tecnici, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalle vigenti disposizioni.

La nomina è disposta sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Pertanto il nuovo assunto sarà immediatamente immesso in servizio. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione di ricusazione del visto saranno comunque compensate.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assunzione in servizio.

Detti documenti, che dovranno essere conformi alle leggi per quanto riguarda sia il bollo sia l'autenticazione sono:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

f) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dall'autorità sanitaria della U.S.L. di appartenenza dal quale risulti l'idoneità fisica al servizio.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con l'indicazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego di cui al presente concorso. Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge n. 873/56. L'amministrazione potrà, in ogni caso, fare sottoporre il candidato alla visita di un medico di fiducia;

h) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato e, in caso affermativo, relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego (art. 2, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di cui ai punti *b*), *c*), *d*), *f*) e *g*) dovranno essere in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data della nota con cui sono stati richiesti.

A termine dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio e il certificato medico essendo esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo entro il termine comunicato dall'amministrazione comporterà la decadenza dall'impiego.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine il vincitore sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione di cui all'art. 5 della legge n. 808/77.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 10.
Rinvii

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

Firenze, addì 26 novembre 1986

p. *Il rettore:* ZAMPI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, addì 11 dicembre 1986
Registro n. 9 Università, foglio n. 299

ALLEGATO 1

Schema di domanda
(da compilare su carta legale)

Al rettore dell'Università degli studi di Firenze - Piazza S. Marco, 4 - 50121 FIRENZE

Il sottoscritto .... (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome ed il nome proprio e il cognome del marito) nato a.. (provincia di ....) il .... e residente in .... (provincia di ....) via .... n. .... c.a.p. .... recapito telefonico .... chiede di essere ammesso al concorso, a titoli ed esami, per la copertura un posto di tecnico coadiutore presso il dipartimento statistico.

Fa presente di avere diritto all'aumento del limite di età perché: (1)..;

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2)..... ....;

c) di non aver riportato condanne penali; oppure ha riportato le seguenti condanne penali...;

d) di essere in possesso del titolo di studio di....................... .... conseguito il .... presso.............................. ;

e) di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi militari nella posizione di ....;

f) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni dal .... al .... presso ....; quale...

Tali servizi sono cessati per i seguenti motivi ....;

g) di eleggere ai fini del presente concorso il proprio recapito al seguente indirizzo .... impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume nessuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando.

Il sottoscritto allega i sottoelencati titoli scientifici, accademici e professionali per la valutazione della commissione:

....,

Chiede pertanto che siano valutati ai fini del presente concorso.

Data, ...

Recapito ....

Firma (3)...................................

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il quarantesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge n. 15/68. Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA, CALENDARIO
E SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

DIPARTIMENTO DI STATISTICA

Le prove si svolgeranno presso il dipartimento stesso via Curtatone n. 1 - Firenze, i giorni 20 e 21 luglio 1987 alle ore 8,30.

Le prove consisteranno in:

Prova scritta: a scelta della commissione, su uno o più dei seguenti argomenti:

Nozioni di base sui sistemi operativi MS-DOS, UNIX, CMS, TSO.
Nozioni sull'hardware di un calcolatore elettronico.
Elementi di statistica univariata e multivariata.
Fonti dei dati statistici.
Linguaggi di programmazione APL e Fortran.

Prova pratica con relazione scritta:

La prova verrà effettuata sul personal computer e/o su terminali collegati con sistemi CMS o TSO e verterà su: applicazioni di statistica univariata e multivariata mediante utilizzo (a scelta della commissione) di linguaggi di programmazione in ambiente scientifico (Fortran 77 o APL) o Pakages statistici (SAS, SPSS, etc).

Prova orale:

La prova verterà sugli stessi argomenti della prova scritta.

Il candidato dovrà dimostrare di sapere tradurre testi tecnici redatti in lingua inglese.

87A0257

Concorso ad un posto di ostetrica

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1965, n. 508;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1973, registro n. 2, foglio n. 21, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato un posto di ostetrica di ruolo presso la clinica ostetrica e ginecologica;

Vista la nota 3298 del 13 agosto 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del bando ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per la copertura del predetto posto di ostetrica di ruolo;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico della ex carriera di concetto delle ostetriche (sesto livello) presso la clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui all'art. 1 è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) aver compiuto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda il diciottesimo e non aver superato il quarantesimo anno di età, salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 500 del 13 maggio 1947 e n. 1220 del 5 settembre 1947, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) idoneità fisica all'impiego;

d) aver conseguito diploma di ostetrica, rilasciato da una scuola ostetrica annessa a clinica ostetrica e ginecologica universitaria o da una scuola di ostetricia autonoma;

e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;

f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) aver ottemperato alla legge sul reclutamento militare.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in ogni momento con decreto motivato del rettore e sarà notificata agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, dovrà essere indirizzata al rettore dell'Università degli studi di Firenze - Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze, e presentata o spedita direttamente al predetto indirizzo entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda, di cui si allega fac-simile, i candidati devono dichiarare sotto la loro personale responsabilità quanto segue:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio richiesto;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego pubblico;

9) i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalla domanda deve risultare altresì il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o dalla mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge n. 15/68 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Titoli

Alla domanda di cui trattasi dovranno essere allegati i documenti che provino il possesso dei titoli che il candidato intende presentare per la valutazione.

I titoli valutabili sono i seguenti in ordine di precedenza:

punteggio del diploma di ostetrica;

servizio prestato presso cliniche ostetriche e ginecologiche o presso ospedali;

pubblicazioni.

A tali titoli corrispondono e seguenti documenti:

certificato attestante il conseguimento del diploma di ostetrica, con il punteggio conseguito;

certificato di servizio o copia autenticata dello stato di servizio rilasciato dal rettore dell'Università o dal presidente della U.S.L.;

pubblicazioni.

I titoli dovranno risultare da regolare documento rilasciato in carta legale dalle competenti autorità.

Ai titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Non è consentito fare riferimento a documenti in possesso o comunque giacenti presso l'amministrazione.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata e composta secondo quanto disposto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1965, n. 508.

Art. 7.

Prove d'esame e votazioni

Le prove di esame si svolgeranno presso la clinica ostetrica e ginecologica - Policlinico di Careggi - Viale Morgagni, 85 - Firenze, i giorni 16 e 17 novembre 1987 alle ore 8,30.

Qualora si renda necessario variare il diario degli esami i candidati saranno avvertiti con congruo anticipo mediante raccomandata o telegramma con avviso di ricevimento.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso, nel locale, nel giorno e nell'ora indicati per sostenere le prove. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) carta d'identità o passaporto o patente automobilistica o tessera postale o porto d'armi;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

Le prove consisteranno in due prove scritte di cui una sul programma di assistenza e di preparazione infermieristica ed una sulle materie dei programmi previsti per le scuole ostetriche, e in una prova orale sulle materie formanti oggetto delle prove scritte. Le prove scritte saranno valutate anche come componimento di lingua italiana.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6 in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno una votazione di 6/10.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento della prova orale, sono pubbliche. Al termine di ogni seduta la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con il voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 8.

Graduatoria

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio riportato secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

I candidati che siano risultati idonei e che intendano far valere i titoli di preferenza per l'ammissione nei pubblici impieghi previsti dalle vigenti disposizioni, sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti per la preferenza è di dieci giorni dalla ricezione di apposito invito da parte di questa Amministrazione. Con decreto rettorale sarà approvata la graduatoria di idoneità e dichiarato il vincitore e gli idonei.

La graduatoria di idoneità sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Nomina

Con decreto rettorale il vincitore sarà immediatamente nominato ostetrica di ruolo in prova nel ruolo organico della ex carriera di concetto delle ostetriche, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalle vigenti disposizioni.

La nomina è disposta sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Pertanto il nuovo assunto sarà immediatamente immesso in servizio. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione di ricusazione del visto saranno comunque compensate.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assunzione in servizio.

Detti documenti, che dovranno essere conformi alle leggi per quanto riguarda sia il bollo sia l'autenticazione, sono:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

f) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dall'autorità sanitaria della U.S.L. di appartenenza dal quale risulti l'idoneità fisica al servizio.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con l'indicazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego di cui al presente concorso. Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge n. 873/56. L'amministrazione potrà, in ogni caso, fare sottoporre il candidato alla visita di un medico di fiducia;

h) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato e, in caso affermativo, relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego (art. 2, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di cui ai punti *b)*, *c)*, *d)*, *f)* e *g)* dovranno essere in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data della nota con cui sono stati richiesti.

A termine dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio e il certificato medico essendo esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo entro il termine comunicato dall'amministrazione comporterà la decadenza dall'impiego.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine il vincitore sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione di cui all'art. 5 della legge n. 808/77.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 10.

Rinvii

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

Firenze, addì 19 novembre 1986

Il rettore: SCARAMUZZI

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Firenze, addì 11 dicembre 1986
Registro n. 9 Università, foglio n. 300

ALLEGATO

Schema di domanda
(da compilare su carta legale)

Al rettore dell'Università degli studi di Firenze - Piazza S. Marco, 4 - 50121 FIRENZE

Il sottoscritto .... (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome ed il nome proprio e il cognome del marito) nato a..
(provincia di ....) il ....
e residente in .... (provincia di ....)
via .... n. .... c.a.p. ....
recapito telefonico .... chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ostetrica presso la clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze.

Fa presente di avere diritto all'aumento del limite di età perché: (1)...

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2).....

c) di non aver riportato condanne penali; oppure ha riportato le seguenti condanne penali:..;
d) di essere in possesso del diploma di ostetrica conseguito il .... presso .... ;
e) di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi militari nella posizione di ....;
f) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni dal .... al .... presso ....;
quale..

Tali servizi sono cessati per i seguenti motivi: ....;
g) di eleggere ai fini del presente concorso il proprio recapito al seguente indirizzo: ....
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume nessuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando.

Il sottoscritto allega i sottoelencati titoli per la valutazione della commissione:

....,

Data, ...

Recapito ....

Firma (3) ....

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il quarantesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge n. 15/68. Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

87A0258

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Diario delle prove d'esame del concorso a tre posti di ragioniere

Le prove d'esame del concorso pubblico, per esami, a tre posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'Università degli studi di Ancona, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 271 del 21 novembre 1986, si svolgeranno presso la facoltà di medicina e chirurgia, via Ranieri, Montedago - Ancona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta, concernente nozioni di diritto amministrativo: ore 9 del giorno 5 marzo 1987;

seconda prova scritta, concernente nozioni di contabilità generale dello Stato e di ragioneria pubblica e privata: ore 9 del giorno 6 marzo 1987.

87A0366

UNIVERSITÀ DEL MOLISE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a tre posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università del Molise - Campobasso, facoltà di scienze economiche e sociali, gruppo di discipline n. 1, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 21 giugno 1985, si svolgeranno presso il convitto nazionale «Mario Pagano», via Vittorio Veneto, 3, Campobasso, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 30 gennaio 1987, ore 8,30;
seconda prova scritta: 31 gennaio 1987, ore 9.

87A0507

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Messina, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 89, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 4 giugno 1985, si svolgeranno presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - cattedra di geometria, contrada Papardo - Messina, secondo il seguente calendario:

prima prova: 11 febbraio 1987, ore 9;
seconda prova: 12 febbraio 1987, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Messina, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 90, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 4 giugno 1985, si svolgeranno presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - locali dipartimento di matematica, contrada Papardo - Messina, secondo il seguente calendario:

prima prova: 24 febbraio 1987, ore 8,30;
seconda prova: 25 febbraio 1987, ore 8,30.

87A0508

REGIONE VENETO

Concorso a due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero - secondo servizio radiologico - stabilimento ospedale civile, presso l'unità sanitaria locale n. 21.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero - secondo servizio radiologico - stabilimento ospedale civile, presso l'unità sanitaria locale n. 21.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 56 del 5 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale - concorsi in Padova.

87A0416

Pubblica selezione a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 21

È indetta pubblica selezione, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 21, a:

un posto di operatore tecnico - centro trasfusionale;
un posto di commesso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 54 del 20 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale - concorsi in Padova.

87A0415

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 26

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 26, a:

cinque posti di assistente tecnico - ispettore d'igiene;
cinque posti di veterinario collaboratore - area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 59 del 24 dicembre 1986 e n. 1 del 2 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Bussolengo (Verona).

87A0480

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 29

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 29, a:

tre posti di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di psichiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 58 del 19 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Badia Polesine (Rovigo).

87A0481

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale presso l'unità sanitaria locale n. 30

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale presso l'unità sanitaria locale n. 30.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 58 del 19 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio per l'amministrazione del personale dell'U.S.L. in Rovigo.

87A0380

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 61

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 61, a:

un posto di coadiutore sanitario del servizio di medicina legale e delle assicurazioni sociali;
un posto di operatore professionale collaboratore - assistente sanitario;
due posti di operatore professionale coordinatore - infermiere professionale - capo sala;
un posto di assistente tecnico;
un posto di operatore tecnico - settore magazzino;
un posto di agente tecnico - settore lavanderia;
un posto di agente tecnico - settore cucina e mensa.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 3 del 21 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale (ufficio concorsi) dell'U.S.L. in Savigliano (Cuneo).

87A0417

Aumento del numero dei posti del concorso ad assistente medico del servizio di anestesia e rianimazione, presso l'unità sanitaria locale n. 61.

Il numero dei posti ad assistente medico del servizio di anestesia e rianimazione, presso l'unità sanitaria locale n. 61 di cui all'avviso pubblicato alla pagina 28 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 13 settembre 1986 è elevato da uno a due.

87A0418

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile di chirurgia generale - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 69.

È indetto pubblico concorso per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile di chirurgia generale - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 69.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 50 del 17 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Nizza Monferrato (Asti).

87A0485

REGIONE CAMPANIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 54

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 54, per la copertura dei seguenti posti previsti dalla legge regionale n. 1/83:

Ruolo sanitario:

un posto di primario di psichiatria;
tre posti di aiuto di psichiatria;
sette posti di assistente di psichiatria;
due posti di terapista della riabilitazione;
due posti di psicologo collaboratore.

Ruolo tecnico:

due posti di sociologo collaboratore;
tre posti di assistente sociale collaboratore.

Ruolo amministrativo:

tre posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 80 del 1° dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Battipaglia (Salerno).

87A0375

REGIONE LIGURIA

Concorso ad un posto di assistente medico di chirurgia generale - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 11.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di chirurgia generale - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 11.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 1 del 7 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Genova.

87A0379

Concorso ad un posto di assistente medico - organizzazione dei servizi sanitari di base - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 20.

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico - organizzazione dei servizi sanitari di base - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 20.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 1 del 7 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Sarzana (La Spezia).

87A0421

PROVINCIA DI TRENTO

Concorso ad un posto di operatore tecnico - cuoco presso l'unità sanitaria locale del comprensorio Alta Valsugana

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico - cuoco, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio Alta Valsugana.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 57 del 23 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Pergine Valsugana (Trento).

87A0420

OSPEDALE «SAN CARLO BORROMEO» DI MILANO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:

un posto di operatore professionale dirigente - capo servizio sanitari ausiliari;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di elettroencefalografia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 51 del 17 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

87A0452

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di cardiochirurgia;
un posto di aiuto di medicina generale per la 3ª omon. divisione.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 1 del 7 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Bergamo.

87A0479

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 16 del 21 gennaio 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria: Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di assistente amministrativo e a due posti di assistente economico-statistico.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di ostetricia e ginecologia veterinaria della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Perugia. (Concorso pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 del 13 agosto 1986).

Nel bando di concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di ostetricia e ginecologia veterinaria della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Perugia, all'art. 6, riportato alla pagina 12 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Gli esami consistono in due prove scritte, *una prova pratica* con relazione scritta...»; leggasi: «Gli esami consistono in due prove scritte, *di cui una pratica* con relazione scritta...».

87A0424

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

- ***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.***

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221